Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Basilicata

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 282 DEL 12 OTTOBRE 1984:

LEGGE 11 ottobre 1984, n. **662.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1984.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 282 DEL 12 OTTOBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Belluno.

(2100)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Vicenza.

(2099)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1984.

Deroghe al divieto di assunzione previsto dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere all'assunzione di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero della difesa, con la quale sono state rappresentate la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale delle Forze armate al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza dell'amministrazione medesima ed anche di quella di grazia e giustizia;

Considerato che tale richiesta è stata condivisa e sostenuta da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle amministrazioni predette al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio un maggior generale di amministrazione dell'Esercito, un maggior generale medico dell'Esercito, un colonnello di artiglieria, un colonnello di amministrazione del ruolo d'onore dell'Esercito e un tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 1984.

Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a richiamare in servizio un capitano di vascello per esigenze del Ministero di grazia e giustizia, fino al 31 dicembre 1984.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1984
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 202

(5304)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 luglio 1984.

Metodi ufficiali di analisi per il controllo delle caratteristiche di composizione del miele.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, relativa al recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele;

Visto l'art. 7 della legge sopracitata, con il quale è conferita al Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la potestà di emanare, fra l'altro, le metodiche ufficiali d'analisi per il miele;

Sentita la commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i metodi ufficiali d'analisi, riportati in allegato, per il controllo delle caratteristiche di composizione del miele di cui all'art. 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

ALLEGATO

METODI DI ANALISI DEL MIELE

INTRODUZIONE

Reattivi ed apparecchiature

Nella descrizione dell'apparecchiatura sono indicati solamente gli strumenti ed apparecchi speciali o richiedenti norme particolari.

D'altra parte, ogniqualvolta si fa riferimento all'acqua per le diluizioni od i lavaggi, si tratta sempre di acqua distillata o di acqua demineralizzata di purezza almeno equivalente.

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica, salvo indicazioni contrarie. Analogamente, quando si parla di soluzione di un reattivo, senz'altre indicazioni, si tratta di una soluzione acquosa.

1. PREPARAZIONE PRELIMINARE DEL CAMPIONE.

1.1. Miele liquido o filtrato.

Se il campione è esente da granuli, mescolare accuratamente mediante agitazione o scuotimento; se il miele è granuloso, riscaldare in recipiente chiuso per circa 30 minuti a 60 °C su bagnomaria; quindi riscaldare, se necessario, a 65 °C, fino a liquefazione. E' necessario agitare il recipiente di tanto in tanto.

Non riscaldare il miele destinato alla determinazione del tenore in idrossimetilfurfurale o dell'indice diastasico.

Se il miele contiene sostanze estranee, quali cera, frammenti di api, granelli di sabbia, riscaldare il campione a 40 °C su bagnomaria e passarlo su garza in un imbuto a circolazione di acqua calda prima della omogeneizzazione.

1.2. Miele in favo.

Tagliare la parte superiore dei favi, se sono chiusi, e separare interamente il miele dalla cera, passandolo su un setaccio a maglie quadrate (0,5 mm di lato).

Se una parte della cera attraversa il setaccio, scaldare il campione come indicato in 1.1. e passarlo su garza.

Se il miele in favo è granuloso, riscaldare fino a liquefazione della cera, agitare, lasciare raffreddare e asportare la cera.

2. DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO APPARENTE DI ZUCCHERI RIDUCENTI.

2.1. Oggetto e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare il contenuto apparente di zuccheri riducenti nel miele.

2.2. Principio del metodo.

Il metodo è basato sulla riduzione del liquido di Fehling da parte degli zuccheri riducenti contenuti in una soluzione diluita del miele, in presenza di blu di metilene come indicatore.

2.3. Reattivi.

2.3.1. Saccarosio (titolo ≥ 99,9%).

2.3.2. Liquido di Fehling (modificato da Soxhlet).

Soluzione A: sciogliere 69,28 g di solfato di rame pentaidrato ($CuSO_4 5H_2O$) in acqua e portare al volume di un litro. Lasciare riposare per un giorno prima della titolazione.

Soluzione B: sciogliere 346 g di tartrato di sodio e di potassio ($C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$) e 100 g di idrossido di sodio in acqua e portare al volume di un litro. Filtrare su amianto.

2.3.3. Soluzione standard di zucchero invertito (10 g/l).

Pesare (2.4.1) 9,50±0,001 di saccarosio (2.3.1.), trasferire in pallone tarato da un litro, aggiungere 5 ml di acido cloridrico (d = 1,19) e diluire con acqua a 100 ml circa. Mantenere la soluzione acidificata per diversi giorni a temperatura ambiente (circa sette giorni a 12°-15 °C, oppure tre giorni a 20°-25 °C) e portare un volume. Tale soluzione è stabile per alcuni mesi.

Neutralizzare un volume conveniente di detta soluzione con idrossido di sodio 1 M immediatamente prima dell'uso e diluire alla concentrazione voluta (2 g/l) per la taratura.

2.3.4. Soluzione di blu di metilene.

Sciogliere 2 g di blu di metilene in acqua e diluire a un litro.

2.3.5. Pasta di allumina.

Preparare una soluzione satura a freddo di allume ($K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$). Aggiungere idrossido di ammonio, agitando costantemente, fino a che la soluzione presenti reazione basica alla cartina di tornasole. Lasciare depositare il precipitato e lavare per decantazione con acqua fino a che le acque di lavaggio non presentino una reazione debolmente positiva al test dei solfati. Eliminare l'acqua in eccesso e conservare la pasta in flacone chiuso.

2.4. Apparecchiatura.

2.4.1. Bilancia analitica, sensibilità 0,1 mg.

2.4.2. Bilancia tecnica, sensibilità 0,1 g.

2.5. Modo di operare.

2.5.1. Preparazione del campione per l'analisi.

Pesare con l'approssimazione di 0,1 g (2.4.2.) 25 g di miele omogeneizzato (1.) in un pallone tarato da 100 ml, aggiungere 5 ml di pasta di allumina (2.3.5.), partare a volume con acqua e filtrare.

Diluire 10 ml di questa soluzione a 500 ml con acqua in pallone tarato (soluzione diluita di miele).

2.5.2. Standardizzazione del liquido di Fehling modificato.

Standardizzare la soluzione A del liquido di Fehling (2.3.2.) in modo che 5,0 ml esatti mescolati con 5 ml della soluzione B, reagiscano completamente con 0,050 g di zucchero invertito contenuto in 25 ml della soluzione standard diluita (2.3.3.).

2.5.3. Titolazione preliminare.

Il volume totale di reattivi aggiunti prima della fine della titolazione deve essere di 25 ml. Ciò si ottiene addizionando un conveniente volume di acqua prima dell'inizio della titolazione.

Per stabilire il volume di acqua da aggiungere è necessaria una titolazione preliminare.

Introdurre con una pipetta 5 ml della soluzione A di Fehling in una beuta da 250 ml ed aggiungere 5 ml della soluzione B. Aggiungere ancora 7 ml di acqua, alcuni granelli di pietra pomice o di altro regolatore di ebollizione e poi, mediante buretta, 15 ml della soluzione diluita di miele (2.5.1.). Riscaldare la miscela fino ad ebollizione su reticella metallica e mantenere ad ebollizione moderata per 2 minuti. Aggiungere durante la ebollizione 1 ml della soluzione di blu di metilene (2.3.4.) e completare la titolazione mediante piccole addizioni di soluzione diluita di miele fino a decolorazione dell'indicatore in un tempo complessivo di 3 minuti. Segnare il volume totale della soluzione diluita di miele utilizzata (X ml).

Il volume di acqua da aggiungere è uguale a (25 — X) ml.

N.B. — La tabella seguente riporta i volumi di acqua che possono essere trovati durante la titolazione preliminare, per diversi tenori percentuali di zucchero invertito, per un campione di analisi del peso di 25 g (2.5.1.).

Tenore di zucchero invertito %	Volume di acqua che deve essere aggiunta ml
60	8,3
65	9,6
70	10,7
75	11,6

2.6. Dosaggio.

Introdurre, con una pipetta, 5 ml esatti di soluzione A di Fehling in una beuta da 250 ml ed aggiungere 5 ml della soluzione B (25 — X) ml di acqua, alcuni granelli di pietra pomice e, con una buretta, un volume di soluzione diluita di miele corrispondente a (X — 1,5) ml. Riscaldare la miscela fino ad ebollizione su reticella metallica, mantenendo una ebollizione moderata per 2 minuti. Aggiungere durante l'ebollizione 1 ml della soluzione di blu di metilene e completare la titolazione nel tempo totale non superiore a 3 minuti con la soluzione diluita di miele fino a decolorazione dell'indicatore. Segnare il volume totale utilizzato della soluzione diluita di miele (yml).

2.7. Calcolo ed espressione dei risultati.

$$\text{Tenore percentuale di zuccheri riducenti} = \frac{25.000}{P \cdot Y}$$

dove: P = peso del campione, in grammi.

Y = volume della soluzione diluita di miele utilizzata per il dosaggio, in ml.

2.8. Ripetibilità.

La differenza tra i volumi della soluzione diluita di miele impiegati in due dosaggi effettuati rapidamente l'uno di seguito all'altro, in uno stesso laboratorio e dallo stesso analista, non deve essere superiore a 0,1 ml.

3. DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SACCAROSIO APPARENTE.

3.1. Oggetto e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare il contenuto di saccarosio apparente nel miele.

3.2. Principio del metodo.

Il metodo è basato sulla riduzione del liquido di Fehling da parte degli zuccheri riducenti contenuti in una soluzione diluita del miele, prima e dopo inversione, in presenza di blu di metilene come indicatore.

3.3. Reattivi.

3.3.1. Saccarosio (titolo ≥ 99,9%).

3.3.2. Liquido di Fehling (modificato da Soxhlet) (2.3.2.).

3.3.3. Soluzione standard di zucchero invertito (2.3.3.).

3.3.4. Soluzione di acido cloridrico 6,34 M.

3.3.5. Soluzione di idrossido di sodio 5 M.

3.3.6. Soluzione di blu di metilene (2.3.4.).

3.3.7. Pasta di allumina (2.3.5.).

3.4. Apparecchiatura (2.4.).

3.5. Modo di operare.

3.5.1. Preparazione del campione per l'analisi.

Pesare (2.4.2.) 25 ± 0,1 g di miele omogeneizzato (1.) in un pallone tarato da 100 ml, aggiungere 5 ml di pasta di allumina (3.3.7.), portare a volume con acqua e filtrare.

3.5.1.1. Soluzione diluita di miele per il dosaggio degli zuccheri riducenti.

Diluire 10 ml della soluzione 3.5.1. a 500 ml con acqua in pallone tarato.

3.5.1.2. Soluzione diluita di miele per il dosaggio degli zuccheri riducenti dopo idrolisi.

Diluire 10 ml della soluzione 3.5.1. a 250 ml con acqua in pallone tarato.

Introdurre 50 ml di questa soluzione in un pallone tarato da 100 ml contenente 25 ml di acqua e scaldare a 65 °C su bagnomaria bollente. Togliere il pallone dal bagnomaria ed aggiungere 10 ml di soluzione di acido cloridrico (3.3.4.). Lasciar raffreddare a temperatura ambiente per 15 minuti, e quindi, dopo aver portato la soluzione a 20 °C, neutralizzarla con idrossido di sodio (3.3.5.) utilizzando una cartina al tornasole come indicatore. Lasciar raffreddare di nuovo e portare a volume con acqua.

3.5.2. Standardizzazione del liquido di Fehling modificato.

Operare come indicato in 2.5.2.

3.5.3. Titolazione preliminare.

Operare come indicato in 2.5.3.

3.6. Dosaggi.

3.6.1. Dosaggio degli zuccheri riducenti contenuti nel miele.

Operare sulla soluzione diluita di miele (3.5.1.1.), come indicato in 2.6.

3.6.2. Dosaggio degli zuccheri riducenti contenuti nel miele dopo inversione.

Operare sulla soluzione diluita di miele dopo idrolisi (3.5.1.2.), come indicato in 2.6.

3.7. Calcolo ed espressione dei risultati.

Calcolare secondo 2.7. il tenore percentuale di zuccheri riducenti contenuti nel miele, prima e dopo idrolisi.

Tenore percentuale di saccarosio apparente = (b — a) · 0,95

dove: a = tenore percentuale di zuccheri riducenti nel miele, prima dell'idrolisi

b = tenore percentuale di zuccheri riducenti nel miele, dopo l'idrolisi.

3.8. Ripetibilità.

La ripetibilità deve essere quella indicata in 2.8.

3.9. Nel caso si sospetti l'aggiunta di zuccheri estranei procedere ad una lettura polarimetrica prima e dopo inversione.

4. Determinazione del contenuto di acqua.

4.1. Oggetto e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare il contenuto di acqua nel miele.

4.2. Principio del metodo.

Il metodo è basato sulla determinazione dell'indice di rifrazione del miele. Il tenore percentuale di acqua si ricava da apposita tabella di correlazione: indice di rifrazione - tenore percentuale di acqua.

4.3. Apparecchiature.

4.3.1. Rifrattometro.

4.4. Preparazione del campione per l'analisi.

Per l'analisi si utilizza direttamente il miele omogeneizzato (1.).

4.5. Modo di operare.

Si determina l'indice di rifrazione (4.3.1.) del miele (4.4.) a 20 °C. Se la determinazione viene effettuata a temperatura differente ma comunque vicina a 20 °C, il valore trovato deve essere corretto usando i seguenti coefficienti di correzione:

Temperatura superiore ai 20 °C: aggiungere 0,00023 per °C.

Temperatura inferiore ai 20 °C: sottrarre 0,00023 per °C.

4.6. Calcolo ed espressione dei risultati.

Il tenore percentuale di acqua si ricava dalla seguente tabella di correlazione:

Indice di rifrazione (20 °C)	Umidità %	Indice di rifrazione (20 °C)	Umidità %	Indice di rifrazione (20 °C)	Umidità %
1,5044	13,0	1,4935	17,2	1,4830	21,4
1,5038	13,2	1,4930	17,4	1,4825	21,6
1,5033	13,4	1,4925	17,6	1,4820	21,8
1,5028	13,6	1,4920	17,8	1,4815	22,0
1,5023	13,8	1,4915	18,0	1,4810	22,2
1,5018	14,0	1,4910	18,2	1,4805	22,4
1,5012	14,2	1,4905	18,4	1,4800	22,6
1,5007	14,4	1,4900	18,6	1,4795	22,8
1,5002	14,6	1,4895	18,8	1,4790	23,0
1,4997	14,8	1,4890	19,0	1,4785	23,2
1,4992	15,0	1,4885	19,2	1,4780	23,4
1,4987	15,2	1,4880	19,4	1,4775	23,6
1,4982	15,4	1,4875	19,6	1,4770	23,8
1,4976	15,6	1,4870	19,8	1,4765	24,0
1,4971	15,8	1,4865	20,0	1,4760	24,2
1,4966	16,0	1,4860	20,2	1,4755	24,4
1,4961	16,2	1,4855	20,4	1,4750	24,6
1,4956	16,4	1,4850	20,6	1,4745	24,8
1,4951	16,6	1,4845	20,8	1,4740	25,0
1,4946	16,8	1,4840	21,0		
1,4940	17,0	1,4835	21,2		

5. Determinazione del contenuto di sostanze insolubili in acqua.

5.1. Oggetto e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare il contenuto di sostanze insolubili in acqua nel miele.

5.2. Principio del metodo.

Le sostanze insolubili in acqua, separate per filtrazione da una soluzione acquosa del miele, vengono determinate gravimetricamente.

5.3. Apparecchiatura.

5.3.1. Bilancia analitica, sensibilità 0,1 mg.

5.3.2. Crogiolo di vetro con setto poroso (Ø dei pori = 15-40 microns).

5.3.3. Stufa termostatica.

5.4. Preparazione del campione per l'analisi.

Pesare (5.3.1.) con l'approssimazione di 0,01 g circa 20 g di miele omogeneizzato (1.), scioglierlo in acqua alla temperatura di 80 °C e mescolare accuratamente (soluzione di miele).

5.5. Modo di operare.

Filtrare la soluzione di miele (5.4.) su crogiolo di vetro (5.3.2.), previamente essiccato e pesato e lavare accuratamente il residuo nel crogiolo con acqua calda (80 °C) fino ad eliminazione degli zuccheri.

Seccare il crogiolo in stufa (5.3.3.) per un'ora a 135 °C, raffreddarlo in essiccatore e pesarlo (± 0,1 mg).

5.6. Calcolo ed espressione dei risultati.

$$\text{Tenore percentuale di materie insolubili in acqua} = \frac{b - a}{P} \cdot 100$$

dove: a = peso del crogiolo, in grammi.
b = peso del crogiolo + materie insolubili, in grammi.
P = peso del campione, in grammi.

6. DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CENERI.

6.1. Oggetto e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare il contenuto di ceneri nel miele.

6.2. Principio del metodo.

Le ceneri, dopo distruzione delle sostanze organiche del miele mediante calcinazione, vengono determinate gravimetricamente.

6.3. Apparecchiatura.

6.3.1. Bilancia analitica, senbilità 0,1 mg.

6.3.2. Capsula di platino o di silice.

6.3.3. Forno a muffola.

6.4. Preparazione del campione per l'analisi.

Per l'analisi si utilizza direttamente il miele omogeneizzato (1.).

6.5. Modo di operare.

Pesare (6.3.1.) 5-10 g di miele (6.4.) in una capsula di platino o di silice (6.3.2.) previamente calcinata e pesata. Scaldare dolcemente in forno a muffola (6.3.3.) fino a carbonizzazione del campione, evitando perdite per formazione di schiume o per fuoriuscita del prodotto. A questo punto, alzare la temperatura fino a 600 °C e calcinare fino a peso costante, raffreddando ogni volta la capsula in essiccatore.

N.B. — Per la carbonizzazione del campione si può, in alternativa, impiegare una lampada a raggi infrarossi.

6.6. Calcolo ed espressione dei risultati.

$$\text{Tenore percentuale di ceneri} = \frac{b - a}{P} \cdot 100$$

dove: a = peso della capsula, in grammi.
b = peso della capsula + ceneri, in grammi.
P = peso del campione, in grammi.

7. DETERMINAZIONE DELL'ACIDITÀ.

7.1. Oggetto e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare l'acidità del miele.

7.2. Principio del metodo.

L'acidità viene determinata titrimetricamente.

7.3. Reattivi.

7.3.1. Acqua distillata o acqua deionizzata di purezza equivalente, esente da anidride carbonica.

7.3.2. Soluzione di idrossido di sodio 0,1 M.

7.3.3. Soluzione alcolica di fenolftaleina all'1% (m/v), neutralizzata.

7.4. Apparecchiatura.

7.4.1. Bilancia analitica, sensibilità 0,1 mg.

7.5. Preparazione del campione per l'analisi.

Pesare (7.4.1.) circa 10 g di miele omogeneizzato (1.) (o una quantità inferiore nel caso di prodotto bruno) e scioglierli in 75 ml di acqua (7.3.1.) (Soluzione di miele).

7.6. Modo di operare.

Titolare la soluzione di miele (7.5.) con idrossido di sodio 0,1 M (7.3.2.), in presenza di 4-5 gocce di fenolftaleina (7.3.3.), fino a persistenza del viraggio per circa 10 secondi.

N.B. — La titolazione, in alternativa, può essere eseguita potenziometricamente (pH = 8,3).

7.7. Calcolo ed espressione dei risultati.

$$\text{Acidità meq/Kg)} = \frac{v}{P} \cdot 100$$

dove: v = numero di ml di idrossido di sodio 0,1 M impiegati nella titolazione
P = peso del campione, in grammi.

8. DETERMINAZIONE DELL'INDICE DIASTASICO.

8.1. Oggetto e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare l'attività dell'amilasi del miele.

8.2. Principio del metodo.

Una miscela tamponata di miele e amido viene incubata. Ad intervalli regolari, operando su uguali aliquote della miscela, se ne determina spettrofotometricamente a 660 nm il decremento dell'intensità della colorazione blu che si forma per addizione di iodio, fino ad un valore limite di assorbimento fissato arbitrariamente.

8.3. Reattivi.

8.3.1. Soluzione madre di iodio 0,035 M.

Sciogliere 8,8 g di iodio in 30-40 ml di acqua contenente 22 g di ioduro di potassio e portare al volume di un litro in pallone tarato.

8.3.2. Soluzione di iodio 0,00035 M.

Sciogliere 20 g di ioduro di potassio in 30-40 ml di acqua in un pallone tarato di 500 ml, aggiungere 5,0 ml della soluzione madre di iodio (8.3.1.) e portare a volume.

La soluzione si conserva per non più di 48 ore.

8.3.3. Tampone acetato: pH 5,3 (1,59 M).

Sciogliere 87 g di acetato di sodio tri-idrato ($CH_3COONa \cdot 3H_2O$) in 400 ml di acqua, aggiungere circa 10,5 ml di acido acetico glaciale e portare al volume di 500 ml in pallone tarato. Aggiustare il pH a 5,3 con acetato di sodio o con acido acetico, a seconda del caso, utilizzando un piaccametro (8.4.1.).

8.3.4. Soluzione di cloruro di sodio 0,5 M.

Sciogliere 14,5 g di cloruro di sodio in acqua bollita di recente e portare al volume di 500 ml in pallone tarato.

8.3.5. Amido solubile per diastasi o preparato con il seguente metodo:

20 g di fecola di patata, addizionati di una miscela di 100 ml di alcol etilico al 95% e di 7 ml di acido cloridrico 1 M, vengono fatti bollire a riflusso per un'ora. Si raffredda, si filtra su crogiolo a setto poroso (8.4.2.) e si lava con acqua fino a reazione negativa dello ione cloro. Scolare bene, essiccare (8.4.3.) in corrente d'aria a 35 °C per 90 minuti, raffreddare in essiccatore e pesare. Conservare l'amido in un flacone a chiusura ermetica.

L'amido solubile deve comunque avere una umidità compresa tra il 7 e l'8% ed un «indice d'azzurramento» compreso tra 0,50 e 0,55.

8.3.5.1. Determinazione dell'umidità.

Pesare (8.4.4.) 2 g circa di amido solubile (8.3.5.) e spargerlo in strato sottile sul fondo di un pesafiltri (Ø = 5,0 cm). Essiccare a 130 °C per 90 minuti, raffreddare in essiccatore, pesare e calcolare il contenuto percentuale di umidità.

8.3.5.2. Determinazione dell'«indice di azzurramento».

Preparare una salda d'amido come descritto in 8.3.6., partendo da una quantità di amido equivalente ad 1 g di amido anidro e aggiungendo 2,5 ml di tampone acetato (8.3.3.) prima di portare al volume di 100 ml. Introdurre 75 ml di acqua, 1 ml di acido cloridrico 1 M e 0,5 ml di soluzione madre di iodio 0,035 M (8.3.1.) in un pallone tarato da 100 ml, aggiungere 0,5 ml della salda d'amido, portare a volume con acqua e lasciar riposare per un'ora al buio. Misurare (8.4.5.) l'assorbimento della soluzione a 660 nm, in vaschetta da 1 cm, rispetto ad un «bianco» preparato senza salda d'amido.

L'«indice di azzurramento» è dato dal valore letto di assorbimento.

8.3.6. Salda d'amido.

Pesare in una beuta da 250 ml una quantità di amido solubile equivalente a 2 g di amido anidro. Aggiungere 90 ml di acqua, portare rapidamente la soluzione all'ebollizione, agitando, su reticella di amianto e lasciar raffreddare a temperatura ambiente. Travasare la soluzione in un pallone tarato da 100 ml, scaldarla su bagnomaria (8.4.6.) a 40 °C fino a che raggiunga questa temperatura e portare a volume con acqua.

8.4. Apparecchiatura.

8.4.1. Piaccametro.

8.4.2. Crogiolo di vetro a setto poroso (Ø dei pori = 90-150 microns).

8.4.3. Stufa termostatica.

8.4.4. Bilancia analitica, sensibilità 0,1 mg.

8.4.5. Spettrofotometro nel visibile, munito di vaschette aventi 1 cm di cammino ottico.

8.4.6. Bagnomaria termostatabile.

8.4.7. Cronometro.

8.4.8. Bilancia tecnica, sensibilità 0,1 g.

8.5. Preparazione del campione per l'analisi.

Pesare (8.4.8.) con l'approssimazione di 0,1 g-10 g di miele omogeneizzato ma non scaldato (1.) in un bicchiere da 50 ml e aggiungere 5,0 ml di tampone acetato e 20 ml di acqua. Agitare a freddo fino a completa solubilizzazione del miele. Introdurre 3,0 ml di soluzione di cloruro di sodio (8.3.4.) in un pallone tarato da 50 ml, trasferirvi la soluzione tamponata di miele e portare a volume con acqua (soluzione di miele).

8.6. Modo di operare.

8.6.1. Standardizzazione della salda d'amido.

Riscaldare la salda d'amido (8.3.6.) a 40 °C e addizionarne 5 ml, mediante pipetta, a 10 ml di acqua a 40 °C, mescolando accuratamente.

Introdurre con una pipetta 1 ml di questa miscela in 10 ml di soluzione di iodio 0,00035 M preventivamente diluita con 35 ml di acqua, e mescolare accuratamente. Misurare a 660 nm, in vaschetta da 1 cm, l'assorbimento della colorazione blu formatasi, rispetto ad un « bianco » costituito da acqua.

Il valore letto di assorbimento dovrà essere uguale a 0,760 ± ± 0,020.

Se necessario, ripetere la prova aggiustando il volume totale dell'acqua per ottenere l'assorbimento corretto (volume di riferimento).

8.6.2. Determinazione dell'assorbimento.

Introdurre per mezzo di una pipetta 10 ml della soluzione di miele (8.5.) in un cilindro graduato da 50 ml. Porre il cilindro ed il recipiente che contiene la salda d'amido su bagnomaria a 40 °C ± 0,2. Dopo 15 minuti, introdurre nel cilindro con una pipetta 5,0 ml di salda d'amido, mescolare e far scattare il cronometro (8.4.7.).

Dopo 5 minuti introdurre in un cilindro graduato da 50 ml, mediante pipetta, 1 ml della miscela, aggiungervi 10,0 ml della soluzione di iodio 0,00035 M, mescolare e diluire con acqua fino ad ottenere il volume di riferimento (8.6.1.). Misurare immediatamente l'assorbimento a 660 nm, in vaschetta da 1 cm. Ogni 5 minuti ripetere il prelievo di frazioni da 1 ml, operando come descritto, fino a che l'assorbimento letto diventa inferiore a 0,235.

8.7. Calcolo ed espressione dei risultati.

Riportare su un foglio di carta millimetrata i valori di assorbimento in funzione del tempo (minuti). Tracciare la retta passante per almeno gli ultimi tre punti del grafico al fine di poter determinare il tempo necessario perché la miscela reagente raggiunga l'assorbimento di 0,235.

$$\text{Indice diastasico} = \frac{300}{t}$$

dove: t = tempo necessario per ottenere il valore di assorbimento di 0,235, in minuti.

L'indice diastasico (I.D.) esprime l'attività dell'amilasi, in ml di amido all'1% idrolizzato dall'enzima in 1 g di miele, in un'ora, a 40 °C.

9. DETERMINAZIONE DELL'IDROSSIMETILFURFURALE.

9.1. Oggetto e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare il contenuto di idrossimetilfurfurale nel miele.

9.2. Principio del metodo.

Il metodo è basato sulla misura della intensità della colorazione dovuta alla formazione di un composto di colore rosso tra idrossimetilfurfurale, acido barbiturico e p-toluidina.

9.3. Reattivi.

9.3.1. Acqua distillata o acqua deionizzata di purezza equivalente, esente da ossigeno: far gorgogliare azoto nell'acqua bollente e lasciar raffreddare.

9.3.2. Soluzione di acido barbiturico.

Pesare (9.4.1.) 500 mg di acido barbiturico in un pallone tarato da 100 ml e aggiungere 70 ml di acqua (9.3.1.). Scaldare su bagnomaria (9.4.2.) bollente fino a dissoluzione, lasciar raffreddare e portare a volume.

9.3.3. Soluzione di p-toluidina.

Pesare (9.4.3.) 10 ± 0,1 g di p-toluidina in un pallone tarato da 100 ml, scioglierli in circa 50 ml di iso-propanolo, riscaldare leggermente su bagnomaria e aggiungere 10 ml di acido acetico glaciale. Lasciar raffreddare e portare a volume con iso-propanolo.

La soluzione, che va conservata al buio, non deve essere utilizzata prima di 24 ore.

9.4. Apparecchiatura.

9.4.1. Bilancia analitica, sensibilità 0,1 mg.

9.4.2. Bagnomaria.

9.4.3. Bilancia tecnica, sensibilità 0,1 g.

9.4.4. Spettrofotometro nel visibile, munito di vaschette aventi 1 cm di cammino ottico.

9.5. Preparazione del campione per l'analisi.

Pesare (9.4.3.) con l'approssimazione di 0,1 g-10 g di miele omogeneizzato ma non scaldato (1.) in un pallone tarato da 50 ml, scioglierli a freddo in 20 ml di acqua e portare a volume (soluzione di miele).

Questa soluzione deve essere utilizzata immediatamente dopo la preparazione.

9.6. Modo di operare.

Introdurre in due tubi da saggio 2 ml della soluzione di miele (9.5.) e aggiungere in ciascun tubo 5 ml di soluzione di p-toluidina (9.3.3.). Addizionare in uno dei tubi (« bianco »), mediante pipetta, 1 ml di acqua e nell'altro (campione) 1 ml di soluzione di acido barbiturico (9.3.2.): leggere immediatamente allo spettrofotometro (9.4.4.) a 550 nm, in vaschetta da 1 cm, l'assorbimento del campione rispetto al « bianco », fino a che viene raggiunto il valore massimo.

Tutto il procedimento dovrà essere concluso fra uno e due minuti.

9.7. Calcolo ed espressione dei risultati.

Idrossimetilfurfurale (mg % g di miele) = A · 19,2

dove: A = valore letto di assorbimento del campione.

19,2 = fattore di trasformazione, determinato sperimentalmente per idrossimetilfurfurale puro (ε = 16,830 a 284 nm).

(4651)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1984.

Elevazione a lire 9.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1984, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 247, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1984, fino all'importo massimo di lire 8.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 8.000 miliardi a lire 9.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1984, emessi con decreto ministeriale del 20 settembre 1984, n. 213387/66-AU-72, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 8.000 miliardi a lire 9.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 5 ottobre 1984 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 20 settembre 1984, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto delle provvigioni di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione dell'8% semestrale, per il periodo dal 1° ottobre 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 20 settembre 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1984
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 271

(5268)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1984, n. **661.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 5.000.000, un terreno di mq 13.155 sito sul Monte Tomba, censito al nuovo catasto terreni del comune di Cavaso del Tomba (Treviso) per mq 8.125, foglio 5 (ex B-1), mappale 34 e foglio 6 (ex B-2), mappale 1, e al nuovo catasto terreni del comune di Alano del Piave (Belluno) per mq 5.030, foglio 39, mappale 101 di proprietà dei signori Antonia e Giuseppe Foggiato.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1984
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 332

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4947, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Chiaravalle Centrale è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 39.553.985 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 42.403.500 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Macrì Mario e Lo Turco Orazio. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5071)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

certificato nominativo prestito riforma fondiaria n. 4594 di L. 1.000.000;
certificato nominativo prestito riforma fondiaria n. 4599 di L. 500.000;
certificato nominativo prestito riforma fondiaria n. 4600 di L. 500.000;
certificato nominativo prestito riforma fondiaria n. 4601 di L. 1.000.000,

intestati a Lembo Giovanni, nato a Procida il 31 ottobre 1925, interdetto sotto la tutela della moglie Lugubre Domenica, nata a Cesa il 26 luglio 1935, domiciliata in Procida (Napoli).

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(4991)

MINISTERO DELL'INTERNO

40° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84 e n. 165/84 i sottonotati modelli di armi con la indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4078 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2702/C-79 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « VALMET » MOD. PETRA (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DITTA PRIMA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 4079 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2702/C-79 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « VALMET » MOD. PETRA (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DITTA PRIMA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 4080 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2702/C-79 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ASTRA » MOD. 357 POLICE SURVIVAL
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 77
Lunghezza dell'arma: MM. 212
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DITTA PRIMA ARMI
Clacce cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia cal. 9 mm Steyer e 9 mm Parabellum con pallottola in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. 4081 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 84
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 890
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DITTA ARMI JAGER
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

Nota. — L'arma deve avere un caricatore da 10 colpi.

N. 4082 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. GOVERNMENT MK IV SERIES 80 BLUE
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DITTA G. DEMARCHI & C. S.N.C.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4083 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CARCANO » MOD. 91/24
Calibro: MM. 6,5 × 52
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma deve essere priva di baionetta e non deve impiegare cartucce a pallottola ordinaria ed a mitraglia Mod. 91/95, cal. mm 6,5 × 52.

N. 4084 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CARCANO » MOD. 91 TS
Calibro: MM. 6,5 × 52
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma deve essere priva di baionetta e non deve impiegare cartucce a pallottola ordinaria ed a mitraglia Mod. 91/95, cal. mm 6,5 × 52.

N. 4085 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. AR 70 SPORT
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 955
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE E TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4086 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2578/C-79 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « VALMET » MOD. M-83
Calibro: 222 REMINGTON (5,7 × 43)
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 460
Lunghezza dell'arma: MM. 994
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: IMERI ALBERTO IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4087 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.6029/C-84 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. 100
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BARCAROLO SILVANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4088 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « P. BERETTA » MOD. 21 A
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 60
Lunghezza dell'arma: MM. 125
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA - U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE E TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4089 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.509/C-78 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « LUIGI FRANCHI » MOD. RF 83
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DITTA LUIGI FRANCHI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4090 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. 405
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4091 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: «HERBERT SCHEIRING JUN.» MOD. GAMS
Calibro: MM. 5,6 × 57 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4092 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: «HERBERT SCHEIRING JUN.» MOD. GAMS
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4093 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: «HERBERT SCHEIRING JUN.» MOD. GAMS
Calibro: MM. 5,6 × 57 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4094 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « HERBERT SCHEIRING JUN. » MOD. GAMS
Calibro: MM. 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4095 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « HERBERT SCHEIRING JUN. » MOD. GAMS
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4096 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « HERBERT SCHEIRING JUN. » MOD. GAMS
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4097 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « HERBERT SCHEIRING JUN. » MOD. PIUMA
Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 57 R/22 HORNET
Numero delle canne: TRE (DUE RIGATE ED UNA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4098 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « HERBERT SCHEIRING JUN. » MOD. PIUMA
Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 57 R/22 MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE RIGATE ED UNA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4099 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « HERBERT SCHEIRING JUN. » MOD. PIUMA
Calibro: 20 MAGNUM/7 × 65 R/22 HORNET
Numero delle canne: TRE (DUE RIGATE ED UNA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4100 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « HERBERT SCHEIRING JUN. » MOD. PIUMA
Calibro: 20 MAGNUM/243 WINCHESTER/22 HORNET
Numero delle canne: TRE (DUE RIGATE ED UNA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4101 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « JOHANN OUTSCHARS SOHN » MOD. MONTERIA
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4102 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « JOHANN OUTSCHARS SOHN » MOD. MONTERIA
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4103 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « JOHANN OUTSCHARS SOHN » MOD. MONTERIA
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4104 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « JOHANN OUTSCHARS SOHN » MOD. MONTERIA
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4105 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « A.C.A. » Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. 240 Weatherby Magnum (canna mm. 660).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. **4106** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* **1984.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « A.C.A. » Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. 257 Weatherby Magnum (canna mm. 660).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. **4107** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « A.C.A. » Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. 25-06 Remington (canna mm. 660).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. **4108** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « A.C.A. » Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. 270 Weatherby Magnum (canna mm. 660).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. **4109** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) « A.C.A. » Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. mm. 6,5 × 68 (canna mm. 660).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. 4110 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) « A.C.A. » Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. 240 Weatherby Magnum (canna mm. 660).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. 4111 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) « A.C.A. » Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. 270 Weatherby Magnum (canna mm. 660).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. 4112 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) « A.C.A. » Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. mm. 6,5 × 68 (canna mm. 660).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. 4113 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « A.C.A. » MOD. ANTELAO
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) « A.C.A. » Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. 25-06 Remington (canna mm. 660).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. **4114** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* **1984.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A.C.A.» MOD. ANTELAO
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «A.C.A.» Mod. Antelao (calcio sganciabile) (doppio grilletto con stecher), cal. 257 Weatherby Magnum (canna mm. 660).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 luglio 1984.

N. **4115** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A.C.A.» MOD. DOLOMITI (CALCIO SGANCIABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4116** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A.C.A.» MOD. DOLOMITI (CALCIO SGANCIABILE)
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4117** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80. *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A.C.A.» MOD. DOLOMITI (CALCIO SGANCIABILE)
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4118 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « A.C.A. » MOD. DOLOMITI (CALCIO SGANCIABILE)
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4119 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C180 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « A.C.A. » MOD. DOLOMITI (CALCIO SGANCIABILE)
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4120 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3125/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « A.C.A. » MOD. DOLOMITI (CALCIO SGANCIABILE)
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA ARMERIA CADORINA ARTIGIANA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4121 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 401
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4122 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « THOMPSON CENTER ARMS » MOD. TCR' 83
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 584,2
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4123 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « WEATHERBY » MOD. MARK V
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4124 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « STEYR MANNLICHER » MOD. MATCH-UIT
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4125 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « STEYR MANNLICHER » MOD. MATCH-UIT
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4126 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « FEINWERKBAU » MOD. 2
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 257
Lunghezza dell'arma: MM. 420
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (C02)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

N. 4127 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « FEINWERKBAU » MOD. 2 (VERSIONE MANCINA)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 257
Lunghezza dell'arma: MM. 420
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (C02)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

N. 4128 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « FEINWERKBAU » MOD. 2 JUNIOR
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 217
Lunghezza dell'arma: MM. 390
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (C02)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

N. 4129 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « FEINWERKBAU » MOD. 2 JUNIOR (VERSIONE MANCINA)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 217
Lunghezza dell'arma: MM. 390
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (C02)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

N. 4130 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « WALTER » MOD. CP 2
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 220
Lunghezza dell'arma: MM. 380
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (C02)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

N. 4131 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « HECKLER & KOCH » MOD. HK 770 K
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4132 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « HECKLER & KOCH » MOD. HK 940 K
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA BIGNAMI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4133 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « RUGER » MOD. 1 A1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4134 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « RUGER » MOD. 1 A1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4135 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « RUGER » MOD. 1 A1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4136 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « RUGER » MOD. 1 A1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4137 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « RUGER » MOD. 1-B
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4138** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4039/C-81 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. EXPRESS 124
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA A. FUSI & C. S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4139** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 300 L.
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4140** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 300 L.
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4141** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2408/C-80 *in data* 1° *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FRANZ SODIA » MOD. 300 L.
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI IMPORTATORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 19 settembre 1979, al numero di Catalogo 637, riguardante la pistola a rotazione singola azione « RUGER » Mod. Super Blackhawk Blue 7,5 », cal. 44 Magnum (canna mm. 190), è inserita la seguente nota: ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione « RUGER » Mod. Super Blackhawk Inox 7,5 » (tacca di mira regolabile), cal. 44 Magnum (canna mm. 190).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta n. 88 del 20 luglio 1984.

(5192)

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984, n. 10.C.N./50.5620-C-83 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica doppia azione « Sites S.r.l. » Mod. Spectre S, cal. mm 9 Steyr (canna mm 310), in quanto l'arma possiede una spiccata potenzialità d'offesa, determinata dalla potenza del colpo singolo impiegato su un arma semiautomatica a canna lunga.

Pertanto, per l'insieme delle caratteristiche sue proprie e per la sua idoneità ad un eventuale impiego per l'armamento militare la predetta arma rientra nelle previsioni dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984, n. 10.C.N./50.5621-C-83 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica doppia azione « Sites S.r.l. » Mod. Spectre U, cal. mm 9 × 18 (9 Ultra) (canna mm 420), in quanto l'arma possiede una spiccata potenzialità d'offesa, determinata dalla potenza del colpo singolo impiegato su un'arma semiautomatica a canna lunga.

Pertanto, per l'insieme delle caratteristiche sue proprie e per la sua idoneità ad un eventuale impiego per l'armamento militare la predetta arma rientra nelle previsioni dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(5193)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1984, registro n. 23 Difesa, foglio n. 226, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate in favore di Vetrini Alberto, nato a Torre dei Passeri il 10 febbraio 1916, sergente maggiore della 153ª compagnia marconisti del 10° raggruppamento genio, con la seguente motivazione:

« Capo stazione di autostazione R 6 a disposizione dello S.M.R.E., in circostanze difficili conseguenti a violenta azione aerea nemica e allo sviluppo di indomabile incendio del fabbricato antistante la stazione, in seguito a ordini richiesti e ricevuti riusciva con calma e coraggio a portare a salvamento nella nuova sede designata la autosezione, il materiale e il personale al completo ». — Enna, 13 luglio 1943.

(5172)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due posti di ricercatore universitario presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano sono vacanti due posti di ricercatore universitario, di cui uno al gruppo di discipline n. 32 e l'altro al gruppo di discipline n. 49, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di ricercatore anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato tecnico della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5307)

Autorizzazione all'istituto tecnico statale per geometri di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste 1° marzo 1984, n. 1-14/16/91-Div. II, l'istituto tecnico statale per geometri di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 5.000.000 costituita da cinque certificati di credito del Tesoro (CCT) in data 1° giugno 1983, i cui interessi andranno a costituire tre borse di studio annuali da intitolarsi al nome del « Prof. Diego De Mattia » e da assegnare, una per ciascuna classe del triennio, agli allievi del predetto istituto che, avendo raggiunto 8/10 e 7/10 nell'anno in corso, non superino un reddito familiare di L. 16.000.000.

Per la quinta classe l'assegnazione della su indicata borsa verrà fatta, visti i risultati degli esami di maturità, come disposto dalla sig.ra Maria Grazia Rodani ved. De Mattia con atto del 1° settembre 1983, repertorio n. 134664, racc. n. 7952, a rogito del dott. Vladimiro Clarich, notaio in Trieste, registrato a Trieste il 21 settembre 1983 al n. 3910.

(5154)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 11 giugno 1984 concernente la dichiarazione di importanza internazionale di zone umide. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 194 del 16 luglio 1984).

Nel titolo del decreto ministeriale citato in epigrafe devono essere depennate le parole « Lago di Biandronno ».

(5122)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piano spaziale nazionale 1984-88 ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1977, n. 951. (Deliberazione 27 aprile 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 12 agosto 1977, n. 388 e 6 agosto 1974, n. 390, che affidano al Ministro della ricerca la vigilanza sui programmi e sulle attività di ricerca nel campo spaziale, nazionale ed internazionale;

Visto l'art. 12 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, che autorizza, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, la spesa per l'attuazione dei programmi spaziali di cui alla citata legge n. 388/74;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1982 e quelle in esse richiamate;

Vista la proposta del Ministro della ricerca prot. n. 10685/15 del 29 dicembre 1983, riguardante l'aggiornamento del piano spaziale nazionale al periodo 1984-88 e le attività dell'ESA sulle iniziative in corso tra il 1984 ed il 1990;

Udita la relazione del Ministro della ricerca;

Delibera:

1. Sono approvati gli obiettivi, i contenuti e gli indirizzi dell'aggiornamento del piano spaziale nazionale per i cui impegni pluriennali viene stabilito, nel periodo 1984-1988, un fabbisogno finanziario complessivo non superiore a lire 538 miliardi, ad integrazione del fabbisogno di lire 352 miliardi già previsto nel piano spaziale 1982-86.

Sono approvati gli obiettivi ed i criteri di partecipazione italiana a nuovi programmi spaziali facoltativi dell'ESA, da avviare nel corso del 1984, per i quali viene destinato un finanziamento non superiore a lire 9 miliardi, ad integrazione dei fabbisogni già deliberati dal CIPE per precedenti programmi facoltativi, a condizione che vengano recuperati fondi di pari importo per rimborso di lavori industriali non assegnati dall'ESA all'Italia per il 1982.

Per le attività spaziali nazionali, le risorse finanziarie da destinare agli interventi previsti, non possono superare, per il triennio 1984-86, il limite di lire 532 miliardi di cui 145 per il 1984, da coprire in parte con lo stanziamento di lire 50 miliardi previsto nel cap. 7143 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in parte, nella misura di lire 95 miliardi, mediante riduzione di pari importo del FIO, di cui alla voce « Amministrazioni diverse »

della tabella C della legge finanziaria per il 1984; per il biennio 1985-86 si provvederà con legge annuale di bilancio nella misura non superiore a lire 200 miliardi per il 1985 e a lire 187 miliardi per il 1986.

Per le attività dell'ESA per il biennio 1985-86, le risorse finanziarie da destinare ai programmi obbligatori e facoltativi non possono superare complessivamente il limite di 160 miliardi per anno.

2. Il Ministro della ricerca proporrà al CIPE, entro il 31 dicembre 1985, l'aggiornamento quinquennale del piano spaziale nazionale e delle attività di partecipazione in ESA, anche al fine di adottare le opportune direttive in merito ad eventuali ulteriori indirizzi programmatici ed al relativo livello delle risorse finanziarie per gli anni 1987-88 e per il biennio successivo.

3. Il Consiglio nazionale delle ricerche continuerà nella gestione provvisoria del piano spaziale nazionale, nell'intesa che il Ministro della ricerca adotterà, in tempi brevi, idonee iniziative legislative tese a garantire una struttura per la gestione unitaria delle attività spaziali finanziate con fondi pubblici, anche in deroga alla vigente normativa organizzativa, funzionale e di contabilità sulle amministrazioni pubbliche.

4. Il Ministro della ricerca vigilerà sull'attuazione dei programmi spaziali del piano nazionale e di quelli di competenza italiana in ambito ESA, avvalendosi del Comitato interministeriale di cui alla delibera CIPE del 9 luglio 1981 e riferendo annualmente al CIPE ed al Parlamento ai sensi della normativa vigente.

Roma, addì 27 aprile 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(5269)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 giugno 1984, n. 304, la società Comiba S.p.a., in Cimbro di Vergiate, via Prada n. 1, codice fiscale 00217300128, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Frida» nel tipo addizionata di anidride carbonica in contenitori a base di polietilene tereftalato biorientato Melinar B 90 Clear della I.C.I. Fibres Division di Harrogate della capacità di ml 1000 e 1500.

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 giugno 1984, n. 307, la Fonti Pralpi S.p.a., in Almè (Bergamo), viale Italia n. 88, codice fiscale 00225860162, è autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale «Orobica» nel tipo addizionata di anidride carbonica in contenitori a base di cloruro di polivinile atossico biorientato Benvic Peb 670 della Solvic di Ferrara della capacità di ml 1500. Al decreto sono allegate le etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 giugno 1984, n. 308, la società Acque e terme di Bognanco S.p.a., in Milano, via S. Maria Valle n. 7/A, codice fiscale 00814420154, è autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale «Fonte Gajum» di cui ai decreti del Ministero della sanità numeri 1756 dell'11 dicembre 1978 e 1979 del 12 novembre 1979. Al decreto sono allegate le etichette.

(5091)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore nel ruolo dei collocatori, da destinare in Puglia e Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi, di ammissione per il personale della carriera esecutiva-atipica dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 105, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle vacanze di personale al 31 dicembre 1982, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Puglia e in Basilicata;

Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede in:

ventiquattro posti in Puglia;
sei posti in Basilicata.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati, che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 3.000, secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia stata dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito del concorso;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i cittadini intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 *avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Lecce, nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1985, presso l'Università degli studi, via San Nicola, aule «P. Casto», salva la facoltà di istituire altre sedi ed altro calendario di esame, in relazione al numero degli aspiranti. In questo ultimo caso, ai candidati sarà data comunicazione con lettera raccomandata A.R.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia, 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste per i reduci e combattenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia, 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autenticata di uno dei detti documenti, in bollo da L. 3.000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 3.000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovano alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei all'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso le sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore. Gli stessi non potranno essere trasferiti né distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse da quelle di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tale caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, spetta durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale di collocatore, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti, per rinuncia, per decadenza o dimissioni dei vincitori, la amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni, dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1984
Registro n. 12 Lavoro, foglio n. 135

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia, 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . . (domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede in Puglia e in Basilicata.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . in via . . . . (città) . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di cui al concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al precedente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma (5) . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione e di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . . .»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . .»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1) PROVE SCRITTE

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Nozioni di legislazione sociale. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura sotto dettato, su macchine « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo.

3) COLLOQUIO

Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti materie:

1) nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento all'organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
2) compiti d'istituto;
3) nozioni di statistica.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi né consigliare i testi da usare per la preparazione.

(5146)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Rettorato:

servizi generali posti 6

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i servizi generali del rettorato dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, alle ore 9 del novantaquattresimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizi generali posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i servizi generali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, alle ore 9 del centodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda clinica medica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda clinica medica della facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centoduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di filosofia posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, alle ore 9 del centoottesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale per le esigenze della prima cattedra posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia, viale Regina Elena n. 324, Roma, alle ore 9 del centoseiesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e il certificato di iscrizione all'albo professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica della facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(5233)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(5228)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le cattedre e gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di diritto costituzionale . . . . posti 1

Facoltà di economia e commercio:

cattedra di economia e politica agraria . . . posti 1

Facoltà di magistero:

cattedra di storia della filosofia . . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di audiologia . . . . posti 2
istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica prima . . . . » 1
istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica terza . . . . » 1
istituto di clinica medica generale e terapia medica prima . . . . » 3
istituto di clinica ortopedica . . . . . » 1
istituto di chirurgia oncologica . . . . . » 1
istituto di urologia e nefrologia chirurgica . . » 1
cattedra di chirurgia vascolare . . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica organica . . . . . posti 1
istituto di fisiologia generale . . . . . » 1
istituto di matematica . . . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale per le esigenze della cattedra di microbiologia agraria e tecnica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza Marina n. 61, Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno indicare nella domanda l'istituto o la cattedra cui è assegnato il posto relativo al concorso al quale intendono partecipare, tenendo presente che per l'ammissione a più concorsi è necessario presentare altrettante domande. Qualora con un'unica domanda sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5229)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica . posti 1

istituto di clinica medica generale e terapia medica » 1

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » 1

insegnamento di malattie dell'apparato digerente » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà indicare per quale dei sopraindicati posti intende concorrere.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario presso le sedi a fianco di ciascuno indicate:

un posto presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica: alle ore 9 del 18 dicembre 1984 presso l'istituto di patologia medica - ospedale civile di Ancona;

un posto presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica: alle ore 9 del 15 dicembre 1984 presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica - ospedale regionale di Torrette di Ancona;

un posto presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica: alle ore 9 dell'11 dicembre 1984 presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - ospedale civile di Ancona;

un posto presso l'istituto di malattie dell'apparato digerente: alle ore 9 presso l'istituto di malattie dell'apparato digerente - ospedale civile « Umberto I », piazza Cappelli n. 1, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore di ufficio tecnico per l'ammissione nel ruolo organico della quinta qualifica, area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari, presso l'Università degli studi di Ancona, di cui un posto per mansioni di ebanisteria e simili e un posto per mansioni di costruzioni e simili.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado più il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerenti le mansioni di ebanisteria e simili, di costruzioni e simili.

Uno dei due posti è riservato al personale non docente universitario proveniente dalla quarta qualifica funzionale con cinque anni di anzianità ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per il suddetto personale si prescinde dal limite di età e dal possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il calendario di esame ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di assistente amministrativo per l'immissione nel ruolo organico della sesta qualifica, area funzionale amministrativo contabile, presso l'Università degli studi di Ancona.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità classica, o scientifica, o magistrale, o tecnica, o professionale.

Uno dei tre posti è riservato al personale non docente universitario proveniente dalla quinta qualifica funzionale con cinque anni di anzianità ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per il suddetto personale si prescinde dal limite di età o dal titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il calendario d'esame ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(5230)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di scienze biochimiche per le esigenze della seconda cattedra di biologia molecolare posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni (per le esigenze della microchirurgia) posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni (per le esigenze della microchirurgia) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5234)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le cattedre e gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene seconda cattedra . . . . posti 1
istituto di clinica medica generale e terapia medica seconda cattedra . . . . » 2
istituto di chirurgia pediatrica e genetica medica » 1
servizio trasfusione . . . . » 1
istituto di clinica dermosifilopatica . . . . » 1
cattedra di chirurgia toracica . . . . . » 1
prima cattedra di fisica medica . . . . . » 1
terza cattedra di fisica medica . . . . . » 1
cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni . . . . » 1
cattedra di igiene mentale . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio personale non docente, Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora il candidato con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5231)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Verona

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di agente dei servizi ausiliari, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Verona.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via San Francesco n. 2 37129 Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Può, inoltre, partecipare al concorso il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla terza qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di appartenenza. Per il suddetto personale si prescinde dal limite di età e dal possesso del titolo di studio richiesto per i candidati esterni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di assistente bibliotecario, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Verona.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica o professionale.

Uno dei due posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla quinta qualifica.

E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via San Francesco n. 2 37129 Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di assistente di ufficio tecnico, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Verona.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra, perito edile o perito tecnico industriale.

Uno dei due posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla quinta qualifica.

E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di 35 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via San Francesco n. 2 ,37129 Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

(5232)

Diario e sede di svolgimento della prova scritta del concorso a duecentoquarantuno posti di preside nelle scuole medie.

La prova scritta del concorso a duecentoquarantuno posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1983, avrà luogo in Roma il giorno 6 novembre 1984 alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 8 ai seguenti indirizzi:

1) scuola media « EUR » viale Civiltà del Lavoro, 4, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Abate Alberto a Bonapace Giacomo;

2) liceo classico « Vivona » via della Fisica, 14, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Bonaretti Danila a Carro Giovanni;

3) istituto tecnico commerciale « Ruiz » viale Africa, 109, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Carta Giuseppe a Dagnino M. Elena;

4) istituto tecnico per geometri « Alberti » viale Civiltà del Lavoro, 4, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Dagnino Nicola a Domini Edoardo;

5) liceo classico « Socrate » via Padre Reginaldo Giuliani n. 15, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Domini Pietro a Gallina Pietro;

6) scuola media « Moscati » via Padre Semeria, 28, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Gallino Mariella a Leone Franco;

7) scuola media « Severo » via Alessandro Severo, 208, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Leone Giovanni a Mastrogiacomi Mario;

8) scuola media « Vivaldi » via Alessandro Severo, 210, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Mastrogiacomo Stefania a Moretti Isidoro;

9) istituto tecnico industriale « Armellini » largo Riccardi n. 13, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Moretti Luigi a Rillo M. Michelina;

10) scuola media « Perna » via G. Libetta, 14, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Rimorini Pierangiolo a Simone Maria;

11) scuola media « Marconi » via Salvatore Di Giacomo, 13, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Simonelli Gaetano a Traclò Saveria;

12) scuola media « Poggio Ameno » via Grotta Perfetta, 302, Roma, per i candidati elencati in ordine alfabetico da Tracogna Bruna a Zumbo Giuseppe.

Ai fini della distribuzione fra le sedi, per le candidate coniugate si considera il cognome da nubile.

In relazione a quanto disposto nell'art. 5 del citato bando di concorso, i candidati si intendono ammessi alla prova scritta con riserva.

I candidati dovranno presentarsi, senza attendere alcun ulteriore preavviso, nelle sedi sopraindicate; perde diritto alla prova scritta chi ad essa non si presenterà nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita.

Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(5295)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia

Con decreto 10 settembre 1984, n. 7814, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura della settima sede farmaceutica urbana del comune di Partinico.

I requisiti per la partecipazione al concorso sono quelli indicati all'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Le domande di partecipazione, compilate in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, e corredate dai documenti previsti dalla stessa norma, dovranno pervenire a questo ufficio entro il giorno 20 dicembre 1984.

(4939)

REGIONE SICILIA

Concorso a tre posti di ausiliario presso l'unità sanitaria locale n. 45

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ausiliario presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(5242)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale LE/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/6, ad un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di coordinamento delle UU.SS.LL. della regione in Lecce.

(5243)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di medicina generale;

tre posti di operatore professionale collaboratore (infermiere/a professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(5244)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(5241)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. 36.

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Liguria emana la presente legge per favorire lo sviluppo, la tutela e la riqualificazione dell'apicoltura nonché la promozione di allevamenti di altra fauna minore.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini della presente legge si considera:

a) « apicoltore » chiunque allevi le api sia come attività principale sia come attività secondaria;

b) « alveare » l'arnia contenente più di un favo e la famiglia di api;

c) « apiario » uno o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;

d) « alveare stanziale » l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno;

e) « alveare nomade » l'alveare che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;

f) « prodotti minori » dell'allevamento delle api quei prodotti che, pur con minore rilevanza rispetto al miele, vanno ad incrementare il bilancio dell'azienda apicola.

TITOLO II
SVILUPPO E TUTELA DELL'APICOLTURA

Art. 3.
Comitato consultivo regionale per l'apicoltura. Composizione

E' costituito il comitato consultivo regionale per l'apicoltura composto da:

a) l'assessore regionale incaricato o un suo delegato che lo presiede;

b) un dipendente tecnico del settore agricoltura e foreste;

c) il responsabile del servizio veterinario regionale;

d) un rappresentante per ognuna delle associazioni e cooperative di apicoltori composte da un minimo di cinquanta partecipanti e un rappresentante per ognuna delle unioni di associazioni di produttori di miele riconosciute ai sensi della legge regionale 10 giugno 1983, n. 23;

e) un tecnico apistico scelto dalla giunta regionale tra professori e ricercatori di istituti universitari di apicoltura;

f) un tecnico apistico designato dall'istituto zooprofilattico interregionale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

g) un rappresentante di ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale.

Le associazioni e cooperative di apicoltori di cui alla lettera *d*) del presente articolo sono tenute a comunicare al presidente della giunta regionale l'avvenuta costituzione delle

associazioni e delle cooperative medesime. Hanno diritto di partecipare al comitato le associazioni e le cooperative che abbiano comunicato l'avvenuta costituzione entro la data di costituzione del comitato stesso.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti del comitato sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese previsti dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 5 marzo 1984, n. 13: « Disciplina indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione ».

Per i componenti del comitato che siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Compiti del comitato consultivo regionale

Il comitato consultivo regionale per l'apicoltura propone alla giunta regionale iniziative e interventi utili a perseguire le finalità della presente legge ed esprime i pareri che gli sono richiesti dalla giunta stessa, in particolare in ordine:

a) ai programmi di intervento di cui all'art. 5;

b) alle distanze degli apiari tra di loro;

c) ai contributi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) dell'art. 5;

d) alle attività di formazione e di aggiornamento professionale;

e) ai programmi di studio, sviluppo, sostegno e tutela del settore.

Art. 5.

Programma degli interventi

La giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale per l'apicoltura, propone annualmente al consiglio regionale che l'approva, il programma degli interventi per la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura, contenente in particolare le seguenti iniziative:

a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari ivi compresa la conversione di bugni villici;

b) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria;

c) acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività apistiche, con l'esclusione degli automezzi;

d) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

e) allevamento di api regine selezionate;

f) organizzazione di convegni e di seminari per attività straordinarie di formazione e di aggiornamento professionale;

g) programmi straordinari di assistenza tecnica agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici;

h) organizzazione di interventi straordinari di profilassi e risanamento degli alveari.

Art. 6.

Concessione di contributi

Per la realizzazione del piano degli interventi previsto all'art. 5 vengono concessi contributi nei limiti della disponibilità di bilancio. Quelli relativi alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), sono assegnati dagli enti delegati di cui all'art. 18; quelli relativi alle lettere *f*), *g*), *h*), sono assegnati dalla giunta regionale sentito il comitato consultivo per l'apicoltura.

La concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta distruzione dell'alveare infetto.

Art. 7.

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 5 gli apicoltori singoli o associati o riuniti in cooperativa che esercitano la loro attività nel territorio regionale purché in regola con le denunce previste all'art. 10.

Per tali interventi possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, con priorità agli apicoltori che siano coltivatori diretti ed alle cooperative costituite in prevalenza da coltivatori diretti.

Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), le associazioni di produttori di miele e le loro unioni riconosciute ai sensi della legge regionale 10 giugno 1983, n. 23.

Per tali interventi possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE DISTANZE DEGLI APIARI E DEGLI ALVEARI

Art. 8.

Distanza degli apiari da edifici e da immobili

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto:

a) agli edifici di civile abitazione;

b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;

c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie;

d) ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti muri, siepi o altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.

Gli apicoltori possessori o detentori di alveari stanziali devono adeguarsi alle norme del presente articolo, immediatamente per i nuovi alveari ed entro un anno per gli alveari esistenti.

Agli apicoltori possessori e detentori di alveari nomadi, le norme del presente articolo si applicano immediatamente.

Art. 9.

Distanze degli apiari nomadi

Le distanze degli apiari nomadi tra loro e dagli alveari stanziali sono stabilite dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentito il comitato consultivo regionale per l'apicoltura, tenuto conto in particolare dell'intensità della flora nettarifera esistente nelle diverse parti del territorio e del periodo dell'anno interessato.

TITOLO IV

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELL'APICOLTURA

Art. 10.

Denuncia degli alveari

I possessori o detentori di apiari di qualunque tipo devono farne denuncia entro il 30 novembre di ogni anno all'unità sanitaria locale e all'ente delegato di cui all'art. 18 competenti per territorio.

Per gli alveari nomadi la denuncia deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno anche all'unità sanitaria locale e all'ente delegato nel cui territorio gli alveari vengono trasferiti e deve essere corredata dal certificato sanitario rilasciato da non oltre trenta giorni, attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Copia della predetta certificazione sanitaria deve essere sempre conservata dall'interessato durante i trasferimenti.

La mancata denuncia di cui ai commi precedenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19, l'esclusione dai benefici previsti dalla presente legge.

Gli enti competenti a ricevere la denuncia rilasciano ricevuta della stessa e l'ente delegato attribuisce ad ogni apiario un numero progressivo che deve essere inscritto in un apposito cartello conforme a modello predisposto dai competenti uffici regionali, rilasciato al momento della denuncia, da esporsi presso l'apiario.

Entro il 30 gennaio di ogni anno gli enti delegati comunicano l'elenco degli apicoltori al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 11.
Denuncia malattie delle api

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di qualunque tipo di denunciare al sindaco, all'unità sanitaria locale e all'ente delegato di cui all'art. 18 competenti per territorio le malattie, accertate o sospette, indicate dai competenti organi statali ai sensi dell'art. 6, lettera *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'unità sanitaria locale provvede gratuitamente agli interventi diagnostici e propone al sindaco l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 154 e seguenti del regolamento indicato al primo comma, ai fini dell'estinzione dei focolai infetti. Copia del provvedimento del sindaco sarà inviata a cura dell'unità sanitaria locale alla comunità montana, o consorzio di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e agli interessati.

Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso connesse, l'apicoltore può usufruire degli interventi di cui all'art. 5, lettera *b*).

Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive e infestive delle api, possono essere adottati provvedimenti, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, anche nei confronti delle famiglie di api ricoverate in cavità naturali.

Art. 12.
Cessione di alveari e di api

La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api deve avvenire previa certificazione rilasciata dall'organo sanitario competente nel territorio da cui provengono le api, attestante che le api cedute e l'apiario di provenienza non presentano, alla data del rilascio, alcun sintomo di malattia infettiva e infestiva di cui all'art. 11, primo comma, della presente legge.

Art. 13.
Bugni villici

Al fine di permettere il periodico controllo sanitario delle famiglie di api è vietato l'uso di bugni villici o similari a favo fisso che devono essere eliminati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'impianto di alveari in sostituzione di altrettanti bugni villici effettuato entro il termine di cui al comma precedente, i possessori degli stessi sono equiparati ai coltivatori diretti ai fini della priorità nella concessione del contributo.

Art. 14.
Trattamenti antiparassitari

Con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno dettate norme per disciplinare le modalità delle tecniche fitosanitarie, in modo che le stesse non rechino danno alle popolazioni entomofile ed alle api.

Art. 15.
Competenze per la tutela igienico-sanitaria dell'apicoltura

La tutela igienico-sanitaria degli apiari e l'igiene e sanità del miele, dei prodotti minori e dei rispettivi derivati e la relativa vigilanza è esercitata dalle unità sanitarie locali in conformità alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 25, ed agli articoli della presente legge.

Art. 16.
Vendita dei prodotti

La vendita dei prodotti dell'apicoltura, ove effettuata direttamente dagli apicoltori singoli ed associati, è regolata dalle norme vigenti nei riguardi dei produttori agricoli.

TITOLO V

ALLEVAMENTI DI FAUNA MINORE

Art. 17.
Elicicoltura e lombricoltura

Al fine di favorire l'incremento della redditività dell'agricoltura, la Regione promuove lo sviluppo e l'incremento dell'elicicoltura e della lombricoltura.

A tal fine, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono essere concessi ai coltivatori diretti singoli, associati o riuniti in cooperativa contributi per l'acquisto e la costruzione delle relative attrezzature e strutture di allevamento, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.
Deleghe

Ai fini della presente legge, le comunità montane ed i consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura sono delegati, per i territori di rispettiva competenza:

a) a concedere i contributi per attuare gli interventi di cui all'art. 5, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), stabilendo anche l'ammontare delle spese ritenute ammissibili;

b) a ricevere la denuncia di cui all'art. 10, ad attribuire il numero progressivo, a comunicare l'elenco degli apicoltori di cui al quarto e quinto comma dello stesso art. 10;

c) a vigilare sull'applicazione delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10;

d) a concedere i contributi di cui all'art. 6.

Per l'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.
Sanzioni

Per la violazione delle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 4.000 a L. 20.000 ad alveare, per il mancato rispetto delle distanze di cui agli articoli 8 e 9;

b) da L. 4.000 a L. 20.000 ad alveare, per omessa esposizione del cartello con il numero progressivo attribuito all'apiario di cui all'art. 10, quarto comma;

c) da L. 7.000 a L. 35.000 ad alveare, per omessa o non veritiera denuncia di cui all'art. 10, primo comma e per mancata esibizione della certificazione sanitaria di cui allo stesso art. 10, secondo comma;

d) da L. 10.000 a L. 50.000 ad alveare riconosciuto infetto, per omessa denuncia di malattia di cui all'art. 11;

e) da L. 15.000 a L. 75.000 ad alveare, per omessa presentazione del certificato sanitario di cui all'art. 12;

f) da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni bugno villico non eliminato, ai sensi dell'art. 13;

g) da L. 20.000 a L. 200.000 per violazione dei divieti di cui all'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 20.
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 19 sono delegate alle comunità montane ed ai consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 provvedono i competenti enti delegati e le unità sanitarie locali a seconda che la violazione sia stata accertata da soggetti incaricati dipendenti dagli uni o dagli altri enti.

Per l'accertamento e l'applicazione delle restanti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 19 provvedono le unità sanitarie locali ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983, numero 11.

Art. 21.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 17 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 300.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione, ai sensi dell'art. 31

della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, dei seguenti capitoli:

6605 « Contributi agli apicoltori singoli o associati ed alle associazioni di produttori di miele e loro unioni per l'incremento dell'apicoltura » con lo stanziamento di L. 270.000.000 in termini di competenza;

6607 « Contributi ai coltivatori diretti singoli od associati per l'acquisto e la costituzione di attrezzature e strutture per l'incremento della elicicoltura e della lombricoltura » con lo stanziamento di L. 30.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si potrà provvedere con legge di bilancio.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, sesto comma, della presente legge, si provvede con gli stanziamenti del capitolo 0495 « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali » che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 luglio 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. 37.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 33: « Disciplina delle acque minerali e termali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La legge regionale 11 agosto 1977, n. 33: « Disciplina delle acque minerali e termali », come modificata agli articoli 7, 8 e 46 rispettivamente dalle leggi regionali 12 dicembre 1977, n. 47, 24 marzo 1983, n. 9 e 2 dicembre 1982, n. 45, è ulteriormente modificata come indicato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 4 sono soppresse le parole « sentita la giunta ».

Il quinto comma dello stesso articolo è soppresso.

Art. 3.

L'art. 7 è sostituito come segue:

« Per l'esecuzione dei manufatti da realizzarsi in attuazione del progetto particolareggiato delle opere di captazione, il sindaco procede al rilascio delle relative autorizzazioni o concessioni di edificare ai sensi della normativa vigente in materia.

Qualora l'esecuzione dei manufatti di cui al primo comma sia richiesta in zone nelle quali tale attività sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, anche soltanto adottati, l'eventuale parere favorevole del consiglio comunale ai sensi del secondo comma dell'art. 6, ha valore di variante e la relativa deliberazione ne deve avere le caratteristiche ed il contenuto. In tal caso non è necessaria la pubblicazione prevista all'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante allo strumento urbanistico è approvata previo parere del comitato tecnico urbanistico di cui alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 e della giunta regionale, con il decreto del presidente della giunta regionale relativo all'autorizzazione prevista dall'art. 6.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, qualora il comune si pronunci sfavorevolmente, il presidente della giunta regionale convoca i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio, delle associazioni sindacali degli imprenditori, dei coltivatori agricoli e dei lavoratori, della camera di commercio nonché il richiedente l'autorizzazione, al fine di acquisire ogni possibile elemento di giudizio sulla realizzazione delle opere di ricerca.

Sulla base delle risultanze della procedura espletata ai sensi della presente legge, il presidente della giunta regionale, sentiti il comitato tecnico urbanistico, la giunta e la commissione consiliare competente, qualora ritenga sussistere un preminente interesse economico regionale alla realizzazione delle opere richieste, rilascia l'autorizzazione prevista all'art. 6 e, contestualmente, approva la variante in deroga agli articoli 8 e 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I provvedimenti del presidente della giunta regionale di cui al terzo ed al quinto comma hanno altresì valore di deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'esecuzione dei manufatti di cui al primo comma risulti vietata per effetto della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, e non occorra apportare variante allo strumento urbanistico, l'autorizzazione prevista dall'art. 6 è rilasciata dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per le acque minerali di concerto con l'assessore competente per l'urbanistica ed ha il valore di deroga, a norma dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 4.

L'art. 10 è sostituito come segue:

« Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il canone annuo anticipato di L. 2.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, di superficie compresa nell'area del permesso con un minimo comunque non inferiore a L. 100.000.

Il canone annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della giunta regionale, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente.

I ricercatori sono tenuti ad inviare all'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 11 sono soppresse le parole « sentita la giunta ».

Art. 6.

Al numero 1 dell'art. 12, dopo le parole « articolo 6 », sono aggiunte le parole « primo comma ».

Art. 7.

La rubrica di cui al capitolo I del titolo II è sostituita come segue: « Il provvedimento di concessione e di autorizzazione sanitaria per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali ».

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'art. 16 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'autorizzazione sanitaria concernente l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione allegando, inoltre, la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore a 1:250, riguardante le zone di protezione igienica, i serbatoi, gli apparecchi di sollevamento meccanico, il macchinario per le eventuali operazioni di decantazione, filtrazione, gassatura, stoccaggio, i locali per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio nonché i recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite ed il loro sistema di chiusura;

b) dichiarazione di un dottore in medicina e chirurgia ovvero in chimica od in chimica e tecnologie farmaceutiche o in farmacia, con la quale lo stesso assume la responsabilità igienico-sanitaria in ordine all'attuazione dei servizi inerenti la conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente;

c) esemplare di ogni tipo di etichetta con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua.

Ogni eventuale cambiamento del responsabile di cui alla lettera b) del comma precedente deve essere comunicato alla unità sanitaria locale e alla Regione».

All'ultimo comma dello stesso art. 16 le parole: «sul Foglio degli annunzi legali della provincia» sono sostituite con le parole «sul Bollettino ufficiale della regione Liguria».

Art. 9.

Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente art. 16-*bis*:

«Successivamente alla presentazione della domanda di concessione per lo sfruttamento di giacimenti di acque minerali, per gli effetti di cui all'art. 16, terzo comma, della presente legge, la Regione trasmette la documentazione prevista alle lettere b) e c) del secondo comma dello stesso articolo al Ministero della sanità, per l'atto di riconoscimento dell'acqua minerale ai sensi dell'art. 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Alla competente unità sanitaria locale è trasmessa l'intera documentazione allegata alla domanda perché esprima il proprio parere.

La giunta regionale rilascia contestualmente la concessione di sfruttamento di giacimenti di acqua minerale e l'autorizzazione per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali dopo aver ricevuto il relativo riconoscimento del Ministero ed il parere dell'unità sanitaria locale».

Art. 10.

L'art. 17 è sostituito come segue:

«Il provvedimento di concessione, soggetto al pagamento delle tasse di concessione regionale, contiene:

a) l'indicazione del concessionario ed il suo domicilio, che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la sorgente oggetto di concessione;

b) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione nonché la localizzazione dello stabilimento per lo sfruttamento;

c) la durata della concessione;

d) la determinazione del canone proporzionale annuo, da pagarsi dal concessionario ai sensi dell'art. 23;

e) l'eventuale ammontare delle spese e del premio determinato ai sensi del quarto comma dell'art. 15;

f) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

g) l'obbligo di eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti;

h) l'obbligo di procedere all'esecuzione, almeno ogni cinque anni, delle analisi di cui al punto c) dell'art. 16, secondo comma, sui campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale, ad eccezione delle analisi batteriologiche che devono essere ripetute almeno una volta all'anno;

i) l'autorizzazione all'esecuzione del progetto di cui alla lettera f) dell'art. 16, secondo comma;

l) ogni altra prescrizione a cui si intende subordinare la concessione.

Qualora il provvedimento di concessione contenga anche l'autorizzazione sanitaria all'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali, esso deve inoltre riportare:

a) la denominazione dell'acqua minerale;

b) i tipi di recipenti con i quali l'acqua verrà messa in vendita nonché l'etichetta con la descrizione del formato, dei disegni, del colore e della dicitura; sulle etichette devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-sanitarie dell'acqua, le indicazioni contenute nell'atto di riconoscimento di cui all'art. 16-*bis;*

c) l'indicazione, nei casi richiesti, che la vendita è riservata ai soli farmacisti;

d) gli estremi dell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 16-*bis;*

e) ogni altra prescrizione a cui si intende subordinare l'autorizzazione.

Al provvedimento di concessione sono uniti una copia della planimetria in scala 1:5000 di cui alla lettera d), secondo comma, dell'art. 16 ed il verbale di delimitazione della concessione, corredato di una monografia dei vertici di cui alla lettera e), secondo comma, dello stesso articolo.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo è unita anche una planimetria, in scala non inferiore a 1:250, della zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente.

Copia del provvedimento contenente anche l'autorizzazione sanitaria all'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali è trasmessa alla competente unità sanitaria locale.

Per la realizzazione dello stabilimento e delle opere connesse di cui al progetto indicato alla lettera f), secondo comma, dell'art. 16, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Il titolare della concessione deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati entro trenta giorni dalla consegna del provvedimento stesso.

Il provvedimento di concessione è pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione Liguria nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Art. 11.

Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente art. 17-*bis*.

«L'efficacia dell'autorizzazione per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita delle acque minerali è subordinata all'accertamento, su richiesta ed a spese dell'interessato eseguito dalla competente unità sanitaria locale, della conformità delle strutture realizzate con i progetti di massima autorizzati nonché all'accertamento, mediante analisi di laboratorio, della igienicità del prodotto.

Copia delle certificazioni, corredate da apposito parere tecnico, è trasmessa dalla unità sanitaria locale alla Regione».

Art. 12.

L'art. 23 è sostituito come segue:

«Il concessionario deve corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro, o frazione di ettaro, compreso nell'area della concessione:

a) di L. 8.000, con un minimo non inferiore a L. 400.000, per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento o con previsione di esso;

b) di L. 6.000, con un minimo non inferiore a L. 300.000, per le concessioni relative a cure termali o idropiniche.

Il canone annuo può essere elevato ogni biennio, con provvedimento della giunta regionale, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente.

I concessionari sono tenuti ad inviare all'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 24 è modificato come segue:

«Fermo restando quanto disposto all'art. 44-*ter*, le concessioni devono essere tenute costantemente in attività salvo che la giunta regionale ne autorizzi la sospensione o l'utilizzazione parziale».

Art. 14.

La lettera b) dell'art. 38 è sostituita come segue:

«b) non abbia osservato una o più disposizioni contenute negli articoli 17, settimo comma, 18, primo e quarto comma, 20, 23, primo comma, 24, 25 e 26, primo comma;».

Alla lettera e) del medesimo articolo, dopo le parole «autorizzazione sanitaria», sono aggiunte le parole: «per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali».

Art. 15.

L'art. 44 è sostituito come segue:

«La vigilanza sulla ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, diversa dalla vigilanza igienico-sanitaria di cui all'art. 44-*bis*, è espletata da dipendenti regionali appositamente incaricati a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45. Detti dipendenti provvedono anche ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della presente legge.

Gli stessi dipendenti, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono all'espletamento degli adempimenti di polizia giudiziaria connessi

alla vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione nonché su quelle che si svolgono negli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; 24 aprile 1955, n. 547; 19 marzo 1956, n. 302 e 24 luglio 1977, n. 616».

Art. 16.

Dopo l'art. 44 sono aggiunti i seguenti articoli 44-*bis* e 44-*ter*:

«44-*bis*. — L'unità sanitaria locale competente esercita la vigilanza igienico-sanitaria sull'utilizzazione e commercio delle acque minerali e termali per la tutela della pubblica igiene e, in particolar modo, per assicurarsi che le condizioni alle quali fu concessa l'autorizzazione di cui all'art. 16, terzo comma, siano sempre osservate.

Ai fini di cui al primo comma, gli incaricati della vigilanza hanno, in qualunque momento, libero accesso in qualsiasi parte delle sorgenti, degli stabilimenti, depositi e luoghi di smercio e possono disporre in ogni tempo accertamenti, prelevamenti di campioni, analisi e ispezioni.

Gli addetti agli stabilimenti, depositi e luoghi di smercio devono mettersi a disposizione del personale di vigilanza e dare visione di tutti i documenti che abbiano attinenza con la materia igienico-sanitaria.

44-*ter*. — Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione sanitaria per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali, il concessionario, senza pregiudizio dell'adozione dei provvedimenti consentiti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23, è diffidato ad eliminare entro un congruo termine le cause di irregolarità. Scaduto inutilmente il termine l'autorizzazione sanitaria per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali può essere sospesa o revocata.

La sospensione o la revoca sono pronunciate con decreto del presidente della giunta regionale. Nel decreto di sospensione o di revoca, oltre alla chiusura dello stabilimento, si provvede, ove occorra, in merito al sequestro ed alla distruzione della merce».

Art. 17.

L'art. 45 è sostituito come segue:

«Per la violazione delle norme della presente legge, oltre all'eventuale sospensione, revoca o decadenza, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 20.000 a L. 100.000 per violazione dell'obbligo di cui agli articoli 10, terzo comma, e 23, terzo comma;

b) da L. 100.000 a L. 1.000.000 nelle ipotesi previste al primo comma dell'art. 12;

c) da L. 200.000 a L 2.000.000 per inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 30 e nei casi previsti alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'art. 38;

d) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per violazione dell'obbligo previsto al quarto comma dell'art. 16;

e) da L. 800.000 a L. 8.000.000 per la ricerca di acque minerali o termali in mancanza della prescritta autorizzazione;

f) da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 per la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza averne ottenuto la concessione;

g) da L. 5.000.000 a L. 20.000.000 per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali senza l'autorizzazione sanitaria».

Art. 18.

Sono abrogati, limitatamente al territorio della regione Liguria, gli articoli 5, 6, 7, 10, 11 e 12 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e le disposizioni relative alle acque minerali contenute nei titoli III, IV e V del medesimo regio decreto.

Le disposizioni della presente legge sostituiscono, limitatamente alle acque minerali nazionali, le disposizioni dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

E' abrogata la legge regionale 24 gennaio 1973, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 luglio 1984

MAGNANI

(4650)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 27.

Proroga dei termini di scadenza della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 23 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di efficacia della legge regionale 6 gennaio 1983, fissati dall'art. 24 della predetta legge al 15 luglio 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Il piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio universitario relativo all'anno accademico 1984-85 è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta formulata previo parere della commissione regionale universitaria, entro il 30 settembre 1984.

Art. 3.

Per la copertura degli oneri connessi all'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti appositamente iscritti al cap. 1021 del bilancio regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 agosto 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 28.

Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 308, in materia di contenimento di consumi energetici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione n.* 31 *del* 23 *agosto* 1984

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La presente legge, in attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed in conformità agli indirizzi del piano di sviluppo regionale, disciplina i criteri e le modalità di accesso al finanziamento regionale delle iniziative e degli interventi per il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.

Art. 2.
Individuazione delle fonti rinnovabili di energia

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.

Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Art. 3.
Istituzione del servizio energia

In attuazione dell'art. 15, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, attesa la necessità di una gestione unitaria della materia trattata nella presente legge, è istituito presso il dipartimento attività produttive della Regione un apposito - Servizio energia, con il compito di:

provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi sui vari interventi richiesti dalle leggi dello Stato e dalla Regione in materia energetica;

formulare proposte di obiettivi regionali di sviluppo di fonti rinnovabili e di contenimento dei consumi con particolare riferimento agli idrocarburi e all'energia elettrica.

CAPO II
CONTRIBUTI ED INCENTIVI

Sezione I
UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NELL'EDILIZIA

Art. 4.
Contributi in conto capitale

La Regione, in attuazione dell'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, eroga nell'edilizia contributi in conto capitale per:

1) la climatizzazione degli ambienti adibiti ad uso abitativo, industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo, agricolo, pubblico, sociale-sanitario;

2) la produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad altri usi;

3) la produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate (abitate dal conduttore del relativo fondo).

Art. 5.
Interventi ammessi a contributo

I contributi di cui all'art. 4 sono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati per:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consente un risparmio di energia non inferiore al 20% e sia effettuata secondo le regole tecniche, contenute nella tabella *A* allegata alla legge n. 308/82;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione.

Le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento sono contenute nella tabella *B* allegata alla legge n. 308/82;

3) l'installazione di pompe di calore, con un coefficiente di prestazione non inferiore a 2,65, o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentono la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373 e della legge 18 novembre 1983, n. 645.

Rientrano nel presente punto 3) anche gli interventi finanziati dall'Enel nell'ambito della campagna per la diffusione di impianti solari per il riscaldamento dell'acqua ad uso sanitario;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati abitati dal conduttore del relativo fondo;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila kcal ovvero in edifici pubblici in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente, Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La percentuale di risparmio energetico e/o di copertura del fabbisogno termico annuo richiamato ai punti 1) e 3) precedenti deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi dall'elemento costruttivo e/o impiantistico sul quale si interviene prima dell'intervento stesso.

Art. 6.
Misura dei contributi

I contributi di cui all'art. 4 sono concessi nella misura massima del 30% delle spese di investimento documentate e fino ad un limite di 15 milioni di lire per ciascuno degli interventi ammessi a contributo.

Nel caso di interventi a favore di cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il limite di 15 milioni deve essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento e per ogni socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo ed alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra loro.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica, in abitazioni rurali non elettrificate, abitate stabilmente dal conduttore del relativo fondo il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese di investimento documentato e fino al limite di lire 15 milioni.

Art. 7.
Interventi prioritari

Fermo restando quanto previsto all'art. 4 della presente legge gli interventi finanziari previsti sono così ripartiti percentualmente fra i seguenti settori:

A) Edilizia ad uso residenziale 40/%.

B) Edilizia ad uso industriale ed artigianale 20/%.

C) Edilizia ad uso agricolo:

15% per abitazioni abitate stabilmente dal conduttore;
5% per abitazioni abitate stagionalmente dal conduttore.

D) Edilizia ad uso sportivo, scolastico, pubblico, socio sanitario, turistico e commerciale 20/%.

Verranno riconosciute come prioritarie le iniziative:

1) che in relazione alle caratteristiche tecnico-economiche e alla resa energetica degli investimenti conseguano un potenziale maggiore di risparmio energetico per unità di capitale investito e quelle atte ad aumentare il grado di monitoraggio e controllo periodico dei consumi del sistema energetico dell'edificio;

2) in relazione al settore di intervento a parità di caratteristiche di cui al precedente comma verranno riconosciute le priorità di seguito riportate:

A) Per l'edilizia residenziale:

1) la sovvenzionata;
2) l'agevolata e convenzionata agevolata;
3) la convenzionata.

B) Per l'edilizia ad uso artigianale ed industriale quella a carattere consortile o altre forme pluri-insediative.

C) Per l'edilizia pubblica, gli interventi ad uso pubblico, scolastico, socio sanitario e sportivo;

3) in armonia con gli obiettivi di tutela e uso del territorio, nel quadro delle priorità indicate ai punti 1) e 2) del presente articolo:

gli interventi che associno il risparmio energetico al recupero tipologico ed ambientale del patrimonio edilizio esistente;

gli interventi su edifici ad uso industriale, artigianale ed agricolo ubicati nei comuni montani.

Art. 8.
Applicabilità della normativa urbanistica statale

Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

Gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 32 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non è soggetta ad autorizzazione specifica.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Sezione II

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI AGRICOLO ED INDUSTRIALE

Art. 9.
Contributi in conto interessi

La Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 308 del 29 maggio 1982, al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale, concede contributi sugli interessi per mutui decennali concessi dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare gli interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.

L'ammontare dei contributi in conto interessi sarà determinato in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerata equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la Regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata.

Nel definire l'ammontare del contributo (concesso) in conto capitale si terrà conto del quantitativo di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito.

Art. 10.
Interventi prioritari

Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente verranno riconosciute come prioritarie le iniziative di seguito riportate.

A) In relazione alle caratteristiche tecnico-economiche degli investimenti:

le iniziative che conseguono un potenziale maggiore di risparmio di energia primaria per unità di capitale investito;

le iniziative che conseguono il maggior potenziale di sostituzione dei derivati degli idrocarburi.

B) In relazione alla tipologia dell'intervento:

i progetti che si basano su organiche iniziative di verifica e revisione del sistema energetico aziendale o interaziendale anche mediante l'adozione di scambiatori di calore, l'aumento della sezione dei conduttori elettrici, il rifasamento delle linee elettriche, la coibentazione delle linee di distribuzione del calore; i nuovi generatori di calore secondo le caratteristiche indicate nella tabella e allegata alla legge n. 308/82;

le pompe di calore con un coefficiente di trasformazione uguale a 3;

le iniziative di carattere interaziendale finalizzate a realizzare impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore o impianti di integrazione e/o interconnessione dei singoli sistemi energetici aziendali;

i sistemi integrati ed automatici di controllo, regolamentazione e contabilizzazione dei flussi energetici a livello aziendale ed interaziendale;

interventi inseriti in piani zonali ove esistono;

interventi inseriti in piani organici di sviluppo aziendale;

interventi tesi a favorire l'utilizzazione dei combustibili non convenzionali (sottoprodotti organici ed inorganici, prodotti vegetali, ecc.);

interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi energetici diretti e/o indiretti nella gestione degli affluenti zootecnici anche ai fini del disinquinamento ambientale;

interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi energetici negli impianti di essicazione dei foraggi;

l'incremento dell'effetto serra, mediante gli opportuni interventi quali, l'installazione dei doppi vetri, la loro sigillatura e l'applicazione dei teli di copertura;

altri interventi su impianti o processi.

C) In relazione ai settori di intervento:

C.1 Imprese industriali:

gli interventi che introducono innovazioni tecnologiche di processo tali da comportare un minor consumo di energia per unità di valore aggiunto nonché le iniziative di riciclo e recupero dei reflui di processo;

gli interventi relativi ai settori produttivi di seguito indicati:

1) materiali da costruzione, vetro;
2) alimentari e affini;
3) tessile e abbigliamento;
4) settore chimico;
5) metallurgia;
6) carta e cartotecnica.

C.2 Imprese agricole:

le cooperative e i loro consorzi;

i coltivatori diretti;

gli imprenditori agricoli.

D) In armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale, di tutela e risanamento ambientale ed igiene del lavoro, nel quadro della priorità indicate alle lettere *A*), *B*) e *C*):

le iniziative intraprese da aziende ubicate in comuni montani;

le iniziative che comportino un miglioramento delle condizioni di igiene del lavoro e/o di inquinamento ambientale.

Sezione III

INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 11.
Contributi in conto capitale e in conto interessi

La Regione, in attuazione dell'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ai fini di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo concede:

a) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile a 60 per cento per le cooperative;

b) un contributo in conto interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti di credito agrari e di miglioramento per la parte di spesa non coperta da contributi in conto capitale.

Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 12.
Interventi prioritari

Ferme restando le finalità di cui all'articolo precedente verranno riconosciuti come prioritari gli interventi di seguito riportate:

1) in relazione alle caratteristiche tecnico-economiche degli interventi:

le iniziative che conseguono un potenziale maggiore di produzione di energia in rapporto all'unità di capitale investito tenuto conto dell'effettiva utilizzazione dell'energia prodotta;

gli interventi che conseguano la copertura di più del 20 % del fabbisogno energetico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento;

gli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti rinnovabili, in aziende agricole non elettrificate o sottoelettrificate;

gli impianti che utilizzano reflui, sottoprodotti organici ed inorganici;

2) in relazione alla forma di conduzione e di gestione:

le cooperative e i loro consorzi;

le aziende a partecipazione regionale;

i coltivatori diretti;

gli imprenditori agricoli;

3) in armonia agli obiettivi di riequilibrio territoriale di tutela e risanamento ambientale, nel quadro delle priorità indicate ai punti 1) e 2) precedenti:

le aziende ubicate nei comuni montani.

Art. 13.
Formazione dei piani di finanziamento degli interventi

La giunta regionale forma i piani di finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 9 e 11, in base ai criteri e alle priorità fissati, nonché alla congruità dei piani economico-finanziari. Ciascun piano è articolato in due scadenze semestrali, ad ognuna delle quali è attribuito il 50 % delle somme rese disponibili dalle assegnazioni degli stanziamenti da parte del CIPE alla regione Basilicata.

Art. 14.
Presentazione delle domande di contributo

Le domande di concessione dei contributi dovranno essere corredate da una relazione contenente tutte le informazioni generali e specifiche che il richiedente riterrà utile per una completa e corretta valutazione del progetto, i dati necessari per stabilire l'ammissibilità del contributo, i tempi di realizzazione, il preventivo dei costi, il progetto di massima firmato da un tecnico iscritto ad un albo di ordine o collegio professionale, la dichiarazione che non sono state presentate domande per incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, nonchè le specifiche di impegno per la regolare manutenzione ed il corretto esercizio delle opere e degli impianti ammessi a contributo. Le domande per la concessione dei contributi in conto capitale del primo e del secondo semestre del piano di finanziamento dovranno essere inviate al Dipartimento attività produttive - Servizio energia - Regione Basilicata, Potenza, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

Le domande per la concessione dei contributi sugli interessi dovranno essere inviate ad uno degli istituti di credito a medio termine ovvero ad altri istituti autorizzati, che, dopo aver deliberato l'ammissibilità al finanziamento le trasmette alla Regione unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata.

Art. 15.
Istruttoria delle domande e ripartizione dei finanziamenti

L'istruttoria delle domande sarà svolta dal servizio energia della regione Basilicata. La graduatoria, per l'ammissibilità al contributo, in relazione al fondamentale obiettivo di risparmio energetico nonchè alle priorità fissate nella presente legge, verrà predisposta da un comitato tecnico di coordinamento formato dal responsabile del servizio, di tre tecnici eletti dal consiglio regionale, da un rappresentante a livello accademico dell'Università degli studi di Basilicata, da due rappresentanti degli enti energetici convenzionati con la Regione, da un rappresentante dell'ordine degli ingegneri designato, congiuntamente, dalle sezioni delle province di Potenza e Matera e da un rappresentante dell'ordine regionale degli architetti.

Il comitato suddetto sostituisce quello previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 45/80.

Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

La giunta regionale, entro i tre mesi successivi al termine di presentazione delle domande, approva, con la graduatoria, il piano di finanziamento degli interventi e provvede alla concessione dei relativi contributi.

Le somme assegnate in via preventiva ai singoli settori e non utilizzate dagli stessi nell'ambito degli specifici fabbisogni per contributi relativi alle domande presentate entro le due scadenze semestrali, saranno nuovamente ripartite dalla giunta regionale tra gli altri settori.

Art. 16.
Modalità di concessione dei contributi

Il contributo in conto capitale è concesso in due rate uguali di cui la prima a comunicazione di inizio lavori e la seconda nella fase di documentazione di avvenuta realizzazione dell'opera, conformemente alle specifiche tecniche di progetto.

Il contributo può essere erogato in un'unica rata quando i lavori siano stati già ultimati alla data di approvazione del piano di finanziamento, la richiesta di pagamento deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità al progetto, sottoscritto congiuntamente dal committente, progettista ed esecutore dell'intervento su documentazione della intera spesa contenuta.

Con l'accettazione del contributo il richiedente si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nella domanda per la regolare manutenzione e il corretto esercizio delle opere e degli impianti ammessi a contributo al fine di garantire nel tempo le caratteristiche di produttività energetica prevista dal progetto. Nel caso di modifiche al progetto originale, l'avente diritto dovrà depositare presso il servizio energia una documentazione relativa alla variante, completa di tutte le indicazioni atte a dimostrare che l'introduzione delle modifiche non comporti un peggioramento della resa energetica dell'intervento.

Sezione IV

DIFFUSIONE DI IMPIANTI SOLARI PER LA PRODUZIONE DELLE ACQUE SANITARIE

Art. 17.
Contributi

Per gli interventi finalizzati alla produzione di acqua sanitaria con impianti solari, finanziati dall'Enel e riportati al punto 3) dell'art. 5 della presente legge, la domanda di contributo, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 14, dovrà essere presentato alla Regione successivamente alla stipula della convenzione di anticipazione finanziaria Enel-Utente e dovrà essere corredata da copia della convenzione suddetta e dalla scheda tecnica prevista per tale intervento.

Il contributo regionale sarà così determinato: Contributo Regione = importo anticipazoine Enel 30 %/70 %.

La Regione erogherà, in un'unica soluzione, il contributo assegnato dopo aver ricevuto da parte dell'Enel copia del documento di accertamento dell'avvenuta installazione, dal quale risulta altresì che l'Enel ha emesso mandato di pagamento per la propria anticipazione finanziaria.

Art. 18.
Decadenza dei contributi

I beneficiari dei contributi della presente legge decadono dai concessi benefici se:

a) non realizzano le opere finanziate in conformità al progetto approvato o sue varianti;

b) non danno inizio ai lavori entro sei mesi dalla concessione;

c) non completano gli stessi entro il termine previsto nel progetto.

Le somme eventualmente erogate verranno recuperate con gli interessi di legge.

La decadenza è dichiarata senza alcuna formalità con deliberazione della giunta regionale comunicata all'interessato.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Norme transitorie

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle iniziative intraprese tra la data del 30 giugno 1981 e l'entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 308/82 sono ammissibili alle provvidenze gli impianti e le apparecchiature non omologati se la ditta produttrice dichiara che per gli stessi « è stata presentata domanda di omologazione e che si è in attesa, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'esito delle prove di rendimento degli impianti di produzione o dei dati di consumo degli apparecchi che utilizzano l'energia prodotta ».

Art. 20.

Norme di rinvio

Le tabelle *A* e *B* della legge n. 308/82 sono da ritenersi parte integrante della presente legge.

Per quanto altro non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle norme: della legge 29 maggio 1982, n. 308; dei decreti ministeriali: Ministero dei lavori pubblici del 22 giugno 1983 (*Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1983, n. 186); Ministero dell'industria del 23 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1982, n. 330) e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 16 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1983, n. 103); decreto Ministero dell'industria del 24 gennaio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1984, n. 38) e delle delibere del CIPE dell'8 giugno 1983 (*Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1983, n. 178) e del CIPAA dell'8 giugno 1983 (*Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1983, n. 190) e ad eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Norme finanziarie

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 è prevista la spesa di L. 6.791.200.000.

Tale somma è iscritta nel bilancio regionale di spesa capitolo 6362.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 è prevista la spesa di L. 5.589.000.000.

Tale somma è iscritta nel bilancio regionale di spesa capitolo 6363.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 è prevista la spesa di L. 5.165.374.000.

Tale somma è iscritta nel bilancio regionale di spesa ai capitoli 6360 e 6361.

La spesa occorrente per il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento previsto all'art. 15 della presente legge farà carico al cap. 550 del bilancio regionale.

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 agosto 1984

AZZARA'

(4702)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45.

Norme per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle province di Parma e di Reggio Emilia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 31 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Articolazione degli interventi

Gli interventi per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle province di Parma e Reggio Emilia si articolano in:

a) riparazione e adeguamento antisismico di opere, impianti ed edifici ad uso pubblico di proprietà della Regione, degli enti da essa dipendenti, degli enti locali territoriali o dei loro consorzi ed aziende;

b) riparazione e adeguamento antisismico di edifici di edilizia residenziale pubblica;

c) assegnazione di contributi per la riparazione e l'adeguamento antisismico di unità immobiliari destinate ad abitazione afferenti fabbricati urbani e rurali;

d) assegnazione di contributi per la riparazione e l'adeguamento antisismico di unità immobiliari destinate ad usi diversi dall'abitazione, afferenti fabbricati urbani e rurali, non ricomprese tra quelle di cui alla precedente lettera *a*);

e) redazione di piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica comprendenti edifici danneggiati, a condizione che vengano approvati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che contengano elementi di analisi e di progetto finalizzati alla conoscenza ed alla riduzione del rischio sismico.

Art. 2.

Ripartizione territoriale degli interventi

I fondi destinati alla regione Emilia-Romagna a norma dell'art. 5-*ter* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con legge 23 dicembre 1983, n. 748, per gli interventi di cui al precedente art. 1 sono riportati nel triennio 1984-85-86 secondo le quantità riportate nella tabella allegata alla presente legge.

Al finanziamento degli interventi indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 su beni di proprietà di consorzi ed aziende di enti locali territoriali o su edifici di edilizia residenziale pubblica, provvede il comune sul cui territorio è localizzato l'edificio, l'opera o l'impianto danneggiato.

Per gli interventi di competenza indicati alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente art. 1 ed al quarto comma del successivo art. 5, relativi al territorio della provincia di Reggio Emilia, è previsto un fondo di riserva pari a 1.500 milioni, da ripartire, sentiti i comuni interessati e la provincia di Reggio Emilia, con delibera di giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Programmi di intervento

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai comuni indicati nel precedente art. 2, fatti salvi gli interventi di competenza della Regione e delle province di Parma e Reggio Emilia.

Ogni comune interessato approva con atto del consiglio comunale il programma degli interventi, che contiene:

a) una relazione generale che illustra le scelte programmatiche per l'utilizzazione delle risorse disponibili e i criteri assunti per l'individuazione delle priorità negli interventi;

b) l'elencazione degli interventi di iniziativa pubblica e di quelli ammessi a contribuzione parziale, indicati al precedente art. 1, da effettuare nel triennio e distintamente anno per

anno; i primi nei limiti della ripartizione indicata al precedente art. 2, i secondi sulla base delle domande di contributo inoltrate ai sensi del successivo art. 8.

L'eventuale scostamento della spesa rispetto alla ripartizione tra gli interventi di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa privata indicata al precedente art. 2, deve essere adeguatamente motivato;

c) il conto economico di massima del costo di realizzazione degli interventi di iniziativa pubblica e privata programmati nel triennio;

d) la misura del contributo per le varie categorie di intervento entro i limiti previsti dal successivo art. 5, stabilita sulla base delle domande pervenute e dei fondi disponibili;

e) la suddivisione delle somme da erogare nei distinti esercizi finanziari per gli anni 1984, 1985, 1986 e nei limiti dei fondi annualmente assegnati per l'attuazione degli interventi;

f) l'eventuale previsione di un fondo da destinare a spese per l'utilizzazione di personale tecnico qualificato per l'istruttoria degli atti finalizzati alla concessione dei contributi, assunto con contratto a tempo determinato, della durata non superiore ad anni tre.

Le amministrazioni provinciali di Parma e Reggio Emilia approvano programmi di analogo contenuto per gli interventi di loro competenza.

I programmi possono essere approvati per stralci e variati anche nel corso dello stesso esercizio finanziario. Le somme non utilizzate in un esercizio finanziario possono essere portate in aumento della competenza dell'esercizio finanziario successivo. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1986 possono essere nuovamente ripartite, con atto della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per il completamento degli interventi o dei programmi di cui alla presente legge.

I programmi e le relative variazioni sono inviate alla giunta regionale che provvede ad impegnare le somme necessarie sugli appositi capitoli di spesa nei limiti di cui al precedente art. 2.

L'amministrazione regionale provvede alla erogazione ai comuni delle somme necessarie per il pagamento dei contributi concessi sulla base delle deliberazioni di liquidazione assunte dagli stessi a norma del successivo art. 9 e con le modalità che saranno individuate con l'atto di impegno di cui al precedente comma.

Le somme necessarie per il pagamento degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e), indicati al precedente art. 1, attuati dai comuni o dalle province, sono erogate con le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

Priorità

Gli interventi che possono essere assistiti dai contributi previsti dalla presente legge sono inseriti nell'elencazione di cui alla lettera b) del precedente art. 3 secondo il seguente ordine di priorità:

a) domande di contributi presentate da aventi diritto costretti in alloggi provvisori;

b) domande di contributi per gli interventi su edifici con elevato indice di utilizzazione;

c) domande di contributi presentati da aventi diritto che hanno iniziato o ultimato le riparazioni per necessità direttamente legate ad esigenze produttive o commerciali, purché per l'intervento sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione edilizia;

d) domande di contributi presentate da aventi diritto che attuano l'intervento su unità immobiliari per le quali è in corso l'utilizzazione.

Art. 5.

Misura dei contributi

La misura dei contributi per la riparazione e per l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati è stabilita dal consiglio comunale con l'atto di approvazione del programma di cui al precedente art. 3, entro i seguenti limiti:

a) per la riparazione degli edifici la misura del contributo non può essere superiore al 70% della spesa necessaria per le relative opere, nel limite massimo di lire 10 milioni per unità immobiliare destinata ad abitazione e di L. 100.000 al metro quadro di superficie utile per unità immobiliare destinata ad uso diverso dall'abitazione;

b) per l'adeguamento antisismico degli edifici il contributo può coprire l'intera spesa necessaria per le relative opere, nel limite massimo di lire 25 milioni per unità immobiliare destinata ad abitazione e di L. 250.000 al metro quadro di superficie utile per unità immobiliare destinata ad uso diverso dall'abitazione.

Nei contributi di cui alla presente legge sono comprese le spese per le opere strutturali, per le opere di finitura strettamente conseguenti e le relative spese tecniche e generali; sono altresì comprese le spese per le indagini geotecniche, se ed in quanto necessarie, esclusivamente nel caso in cui si siano verificati cedimenti strutturali collegati alle caratteristiche dei terreni.

Per gli edifici che presentano elementi di finitura di particolare pregio artistico, individuati dalla giunta comunale in appositi elenchi, può essere ammessa a contributo anche l'intera spesa relativa al ripristino degli stessi elementi di pregio, qualora esso comporti specifiche cautele operative; i limiti di contribuzione di cui al precedente primo comma possono conseguentemente essere superati.

I contributi previsti dal presente articolo sono comprensivi della quota relativa alle spese, quali risultano dal progetto esecutivo, per la riparazione e l'adeguamento antisismico delle parti comuni degli edifici condominiali.

Art. 6.

Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario

Qualora il fabbricato danneggiato dal sisma sia oggetto di un contratto di locazione o di affitto, mezzadria o colonia, i contributi previsti dal precedente art. 1, anziché al proprietario, possono essere assegnati al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto o al colono.

In questi casi l'assegnazione dei fondi è subordinata alla dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del proprietario ovvero al decorso di sessanta giorni dalla data della comunicazione, inviata dai soggetti di cui al primo comma al proprietario stesso, di volere eseguire direttamente l'intervento, qualora questi non abbia presentato al sindaco domanda di contributo entro tale termine.

I soggetti di cui al comma precedente, qualora il proprietario non abbia dato inizio ai lavori nel termine di novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione del sindaco, possono subentrare al proprietario nell'assegnazione del contributo.

Art. 7.

Riparazioni già iniziate o eseguite

I contributi previsti dal precedente art. 5 possono essere concessi anche per le riparazioni effettuate prima della entrata in vigore della presente legge purché per le stesse sia stata rilasciata regolare autorizzazione o concessione edilizia dal sindaco e a condizione che sia conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche.

In tali casi, le spese debbono essere adeguatamente documentate secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al successivo art. 8.

I contributi previsti dal precedente art. 5 sono concessi anche per interventi iniziati prima dell'approvazione del programma previsto al precedente art. 3, purché gli interventi stessi siano rispondenti alla normativa tecnica di cui alla presente legge e siano stati assentiti secondo le vigenti norme urbanistiche.

I contributi previsti dal presente articolo sono concessi con la procedura di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Concessione dei contributi

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta comunale approva un apposito avviso in cui sono indicate le modalità per la presentazione delle domande di contributo e i documenti che devono accompagnarle. L'avviso regola inoltre l'utilizzo della documentazione relativa a domande di contributo o denunce di danni presentate presso uffici comunali, regionali o statali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle riparazioni dei danni provocati dal sisma.

Le domande sono inoltrate al sindaco del comune competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente e debbono inoltre specificare le riparazioni già eseguite sulle medesime unità immobiliari e finanziate con i fondi assegnati con le ordinanze del Ministro della protezione civile n. 60 dell'11 novembre 1983 e n. 90 del 20 dicembre 1983.

Le domande di contributo dei soggetti diversi dal proprietario indicati al precedente art. 6 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma. Nel caso previsto al terzo comma del precedente art. 6, la richiesta di subentrare nell'assegnazione del contributo deve essere presentata a pena di decadenza entro trenta giorni dallo scadere del termine ivi indicato.

Gli interventi relativi alle domande di contributo sono inseriti nel programma che il consiglio comunale approva a norma del precedente art. 3. Dell'approvazione del programma viene dato a cura del sindaco apposito avviso ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo, ai quali è assegnato contestualmente un termine per presentare il progetto esecutivo dell'intervento redatto secondo le norme tecniche indicate al successivo art. 13.

I contributi di cui al precedente art. 5 sono concessi con provvedimento del sindaco contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione a edificare; il provvedimento è adottato previo parere della commissione edilizia, integrata da due esperti in materia di edilizia antisismica nominati dalla giunta regionale. Le sottocommissioni edilizie eventualmente istituite nei comuni di Parma e di Reggio Emilia sono analogamente integrate da esperti nominati dalla giunta regionale.

I provvedimenti di concessione sono affissi all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e rubricati in un apposito pubblico registro in ordine alfabetico dei beneficiari.

Gli interventi di riparazione e di adeguamento antisismico eseguiti a norma della presente legge sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e della quota sui costi di costruzione.

Salvo diverse disposizioni comunali, gli interventi previsti dalla presente legge possono essere eseguiti previo rilascio della sola concessione o autorizzazione edilizia anche nelle zone sottoposte, per vincolo di piano urbanistico generale, a piani particolareggiati o di recupero di iniziativa pubblica o privata.

Art. 9.
Erogazione dei contributi

I contributi previsti dal precedente art. 5 relativi agli interventi inclusi, distintamente anno per anno, nel programma triennale di cui al precedente art. 3, sono erogati dal comune:

a) in ragione del 50 % dell'importo concesso dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

b) in ragione dell'ulteriore 30 % dell'importo concesso dopo l'accertamento del compimento di almeno la metà dei lavori previsti dal progetto;

c) il saldo dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della loro regolare esecuzione, in base alla spesa effettivamente sostenuta ed entro i limiti del contributo concesso.

Al pagamento del contributo per gli interventi già ultimati può provvedersi in un'unica soluzione previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Gli accertamenti di cui al presente articolo sono effettuati da tecnici del comune che possono essere coadiuvati, ove necessario, da tecnici della Regione.

Gli atti di liquidazione dei contributi sono assunti dalla giunta comunale ed inviati alla Regione per gli adempimenti di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Art. 10.
Convenzionamento

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nei casi in cui l'unità immobiliare su cui si esercita l'intervento non sia direttamente utilizzata dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune ovvero, qualora il valore del contributo non superi i 10 milioni, alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo.

La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo non sono richiesti nei casi in cui il valore del contributo non superi i 5 milioni.

La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo sono redatti secondo uno schema-tipo deliberato dal consiglio comunale in base ai seguenti contenuti:

a) durata non superiore ad anni 10;

b) nei casi di immobile acquistato per atto fra vivi successivamente al 9 novembre 1983, il termine di cui alla lettera *a*), è elevato ad anni 15;

c) impegno del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento a locare l'immobile, entro un congruo termine fissato dalla convenzione, ad un canone concordato con il comune ovvero, nei comuni con oltre 5.000 abitanti, al canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, assicurando la priorità ai precedenti locatari;

d) previsione dei criteri per la determinazione del prezzo di cessione delle unità immobiliari, nel caso di vendita dell'immobile;

e) previsione di sanzioni a carico del beneficiario del contributo per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione e definizione dei casi di maggiore gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza del contributo e l'obbligo della sua restituzione.

La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo sono trascritti a cura del comune e a spese del proprietario.

Art. 11.
Interventi unitari

Gli interventi di adeguamento antisismico devono essere effettuati con intervento unitario esteso all'intero organismo edilizio cui appartiene l'unità immobiliare danneggiata.

La giunta comunale individua con apposito atto le unità immobiliari per le quali l'applicazione della normativa tecnica secondo le prescrizioni del successivo art. 13, le esigenze di salvaguardia dei beni culturali o della pubblica incolumità o altri motivi di pubblico interesse, rendano necessaria la progettazione e l'esecuzione unitaria degli interventi.

Nei casi di cui al comma precedente il sindaco invita i proprietari interessati ad eseguire l'intervento unitario; qualora i proprietari non aderiscano entro novanta giorni all'invito, il comune può sostituirsi ai medesimi per l'attuazione degli interventi. Qualora la spesa dell'intervento ecceda il contributo determinato ai sensi del precedente art. 5, il comune redige, ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, un piano di recupero relativo all'immobile da adeguare.

Per l'esecuzione degli interventi unitari è autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili.

Art. 12.
Delega al comune per l'attuazione degli interventi

Nel caso di immobili ricompresi negli interventi unitari di cui al precedente art. 11 o in piani particolareggiati ovvero in piani di recupero, gli aventi diritto ai contributi possono delegare la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli interventi edilizi di riparazione e di adeguamento al comune, previa stipula di apposita convenzione approvata dal consiglio comunale.

La convenzione regola i rapporti finanziari e, in particolare autorizza il comune alla gestione diretta dei contributi concessi ai sensi del precedente art. 8, indica le modalità di copertura dell'ulteriore spesa necessaria per realizzare l'intervento e pone a carico di proprietari interessati l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie.

Art. 13.
Normativa tecnica per gli interventi

Ai fini della presente legge si definisce intervento di riparazione l'esecuzione di opere che, oltre a ripristinare l'integrità dell'unità immobiliare, tendano a conseguire un maggior grado di sicurezza dell'edificio nei confronti delle azioni sismiche.

Si definisce adeguamento antisismico l'esecuzione di opere che rendano l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite dalle vigenti norme tecniche antisismiche e comunque comprensive delle necessarie opere di riparazione.

Gli atti di concessione dei contributi e di concessione o di autorizzazione edilizia per gli interventi di riparazione o di adeguamento antisismico di immobili danneggiati dal terremoto, ovvero gli atti di approvazione degli altri interventi previsti dalla presente legge, sono sottoposti al preventivo parere della commissione edilizia competente per territorio integrata a norma del quinto comma del precedente art. 8; il parere reso concerne anche la valutazione del rispetto delle prescrizioni di normativa tecnica prevista dal presente articolo.

La normativa tecnica di riferimento per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi di riparazione e di adeguamento previsti dalla presente legge è quella adottata con il decreto ministeriale 2 luglio 1981, assunto in attuazione dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Ai fini dell'applicazione della suddetta normativa tecnica, per i comuni indicati dal precedente art. 2, i quali non siano classificati sismici ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si assume un grado di sismicità S = 6 (sei).

Negli interventi di adeguamento antisismico la creazione o l'ampliamento dei giunti è disciplinato, in deroga alle disposizioni di cui al punto 3.3 del decreto ministeriale 2 luglio 1981, come segue:

a) per i complessi di edifici che già presentano giunti, questi ultimi sono considerati adeguati se soddisfano le condizioni di cui al punto C.4 del decreto ministeriale 3 marzo 1975 oppure se l'ampiezza del giunto supera il doppio degli spostamenti che si calcolano sotto l'azione delle forze orizzontali;

b) nel caso di giunti inadeguati è possibile: o provvedere al loro adeguamento; o inserire elementi di protezione al martellamento; o eliminare il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate e tenendo conto dell'accoppiamento strutturale conseguito; o conservare il giunto nelle condizioni originarie se, sentita la commissione di cui all'art. 14 della presente legge, le caratteristiche dinamiche degli edifici interessati siano tali da rendere improbabili i fenomeni di martellamento;

c) nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo deve documentare la situazione statica degli edifici adiacenti, dimostrare che gli interventi previsti non ne aggravano la situazione, mentre i calcoli di verifica debbono tener conto, con valutazioni approssimate, delle forze trasmesse dagli edifici adiacenti;

d) la creazione o l'eliminazione dei giunti può essere effettuata solo nell'ambito di interventi con progettazione unitaria estesi a tutto il complesso edilizio.

Per gli edifici vincolati dal vigente strumento urbanistico a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, sono di norma da escludersi, fra i sei provvedimenti di aumento della resistenza muraria suggeriti al punto 3.4 del decreto ministeriale 2 luglio 1981, l'applicazione di lastre in cemento armato e l'inserimento di pilastrini; per i medesimi edifici sono ammessi il consolidamento ed il ripristino strutturale dei solai esistenti assicurando ad essi un'adeguata rigidezza ed un sufficiente grado di collegamento alle pareti portanti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta la decadenza dai benefici previsti dalla legge. La decadenza è disposta, con provvedimento motivato, dalla giunta comunale.

Art. 14.

Organo di consulenza tecnica

Con le modalità indicate dall'art. 29 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, viene istituito un gruppo di lavoro del quale, oltre a tecnici dei servizi regionali, possono entrare a far parte, previa intesa con le rispettive amministrazioni, tecnici dei comuni interessati e delle amministrazioni provinciali di Parma e di Reggio Emilia.

Al gruppo di lavoro è affidato il compito di:

a) assicurare ogni supporto tecnico alla Regione e ad ogni altro soggetto attuatore degli interventi previsti dalla presente legge;

b) fornire orientamenti per l'attuazione delle norme antisismiche;

c) fornire, in particolare, la necessaria consulenza tecnica ai comuni e alle province interessate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

d) esprimere il parere di cui alla lettera b) del precedente art. 13 e, su richiesta degli enti interessati, il parere sui progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1.

Art. 15.

Disposizione speciale

Per i danni causati dal terremoto del novembre 1983 al sistema scolastico del comune di Parma, il comune stesso è autorizzato ad utilizzare la somma di lire 7.600 milioni, nell'ambito dell'assegnazione disposta a suo favore dal precedente art. 2, per la costruzione di due edifici scolastici in sostituzione di due edifici scolastici comunali, Scuola media Bottego e Istituto professionale (di via Farini), lesionati dal sisma e non ricostruibili in loco per ragioni urbanistiche, edilizie e funzionali. Parimenti il comune di Collecchio è autorizzato ad utilizzare la somma di lire 150 milioni per la costruzione di un nuovo edificio scolastico nella frazione di Ozzano Taro in sostituzione del plesso scolastico comunale ospitante la scuola elementare.

Il comune di Parma e il comune di Collecchio sono tenuti a mantenere la destinazione ad uso pubblico degli immobili in sostituzione dei quali sono stati costruiti gli edifici scolastici previsti dal presente articolo.

Tali edifici sono costruiti nel rispetto della normativa definita dal decreto ministeriale 3 marzo 1975, modificato con decreto ministeriale 30 giugno 1981, relativamente alle zone con bassa sismicità S = 6 (sei).

Art. 16.

Copertura finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte nell'ambito delle assegnazioni statali disposte in suo favore dal decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con legge 23 dicembre 1983, n. 748.

In sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1984 e pluriennale 1984-86, vengono istituiti appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa recanti i relativi finanziamenti nella misura di 24 miliardi per l'esercizio 1984, 27 miliardi per l'esercizio 1985 e 27 miliardi per l'esercizio 1986.

Art. 17.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 agosto 1984

p. *Il presidente*: COSTA

(*Omissis*).

(4790)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227